

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3312 del 16/07/2020
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Rovereta S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n°244 del 29/09/2009 e s.m., per l'installazione sita in Coriano (RN), Via Rovereta n°32, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3426 del 16/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici LUGLIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Rovereta S.r.l.

Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n°244 del 29/09/2009 e s.m., per l’installazione sita in Coriano (RN), Via Rovereta n°32, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno” (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;
- La Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTE le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli: n°29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche

disponibili”, n°29-quater “Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”, n°29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTA, inoltre, la Delibera di G.R. n°497 del 23/04/2012, che individua gli indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA e per le modalità di gestione telematica;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n°59/2005”;
- la Delibera di G.R. n°1913 del 17/11/2008 e s.m.i., che recepisce il tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n°59/2005 successivamente modificata ed integrata dalle Delibere di G.R. n°155 del 16/02/2009 e n°812 del 08/06/2009;
- l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce la prestazione di una garanzia finanziaria a favore della Regione o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

VISTE:

- la Legge n°56 del 07/04/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n°13 del 30/07/2015, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n°56 del 07/04/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

RICHIAMATA l’A.I.A. rilasciata alla ditta Rovereta S.r.l. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°244 del 29/09/2009 e s.m., relativa all’installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno” (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell’AIA vigente presentata dal gestore della Ditta Rovereta S.r.l. in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 19/05/2020 (Prot. Portale n. 4239/2020 – Prot. ARPAE n. PG/2020/72582);

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Coriano, in data 05/06/2020 (Prot. ARPAE n. PG/2020/81280 – Prot. SUAP n. 11075/2020), ha trasmesso ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la documentazione presentata dal Gestore della ditta in oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 19/05/2020;

DATO ATTO che, con la suddetta domanda di modifica, il Gestore della ditta Rovereta S.r.l. chiede autorizzazione ad eseguire l’operazione D13 in linea 7.3 (miscelazione) per alcuni codici già autorizzati per altre operazioni, al fine di permettere la produzione del rifiuto con codice EER 190204* anche dai suddetti codici. Non è richiesto alcun aumento dei quantitativi autorizzati bensì esclusivamente l’inserimento in operazione autorizzata di codici

già presenti nell'Autorizzazione stessa. La miscelazione autorizzata in linea 7.3, mediante l'operazione D13, è atta a produrre il codice 190204*, destinato successivamente a trattamento nelle operazioni per cui tale codice risulta autorizzato, ovvero D9 (inertizzazione), D13 (linee 7.1, 7.2, 7.3), D14, D15, oppure a terzi autorizzati.

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa:

- in data 09/06/2020, con nota Prot. n. PG/2020/82907, ha chiesto ad AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Comune di Coriano ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini di trasmettere eventuali osservazioni;
- in data 09/06/2020, con nota Prot. n. PG/2020/82901, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, nonché il parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2020/91964 del 26/06/2020, ha trasmesso il contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, ed ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa;

CONSIDERATO che l'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica, il Comune di Coriano ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa;

ACQUISITA agli atti l'iscrizione, attualmente in fase di aggiornamento, della ditta Rovereta S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. 244 del 29/09/2009 e s.m.;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PG/2020/100961 del 14/07/2020 – Identificativo n°01190611801022);

DATO ATTO che il Gestore della ditta Rovereta S.r.l., con note Prot. n. 1166/19 del 16/07/2019 (Prot. ARPAE n. PG/2019/112520 del 17/07/2019) e Prot. n. 03/20 del 13/01/2020 (Prot. ARPAE n. PG/2020/4493), ha segnalato all'Autorità Competente - ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la presenza di alcune inesattezze/errori materiali/refusi presenti nell'Allegato A sezione "D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO" del Provvedimento di modifica non sostanziale di AIA n°DAMB/2019/2974 del 19/06/2019;

CONSIDERATO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in data 18/07/2019 (Prot. ARPAE n. PG/2019/113820) e 03/02/2020 (Prot. ARPAE n. PG/2020/17271), ha dato riscontro alle suddette note trasmesse dal Gestore della ditta in

oggetto, comunicando, inoltre, che avrebbe provveduto ad effettuare le dovute correzioni dell'Atto nella prima occasione utile in caso di ulteriori modifiche agli impianti e/o in caso di riesame dell'AIA stessa;

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, risultano essere NON sostanziali;

CONSIDERATO, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, nonché delle note trasmesse da ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini in data 18/07/2019 ed in data 03/02/2020 al Gestore della ditta Rovereta S.r.l., soprarrichiamate:

- di poter procedere alla modifica dell'Allegato A1 "*MATRICE TRATTAMENTI*" del Provvedimento di AIA n. 244 del 29/09/2009 e s.m., inserendo i codici EER per l'operazione D13, miscelazione nella linea 7.3, come da domanda di modifica non sostanziale dell'AIA presentata dal Gestore della ditta Rovereta S.r.l. in data 19/05/2020;
- di poter procedere all'aggiornamento/rettifica dell'Allegato A Sezione "D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO" del Provvedimento di modifica non sostanziale di AIA n°DAMB/2019/2974 del 19/06/2019, al fine di correggere alcune inesattezze/errori materiali/refusi presenti nel suddetto allegato;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di modificare l'Allegato A1 "*MATRICE TRATTAMENTI*" del Provvedimento di AIA n°244 del 29/09/2009 e s.m., rilasciato dalla Provincia di Rimini e relativo all'installazione sita in Coriano (RN), Via Rovereta n°32, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
2. di aggiornare l'Allegato A sezione "D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO" del Provvedimento di

- modifica non sostanziale di AIA n°DAMB/2019/2974 del 19/06/2019, al fine di correggere alcune inesattezze/errori materiali/refusi presenti nel suddetto allegato;
3. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n°244 del 29/09/2009 e s.m.;
 4. di fare salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 5. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
 6. di trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 6, della L.R. 21/2004 e s.m., il presente atto al SUAP competente, affinché possa provvedere ad inoltrarne a sua volta copia alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L.;
 7. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
 8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
 10. di individuare nella persona dell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: Sezione “D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO”

Allegato A1: “MATRICE TRATTAMENTI”

Allegato A
CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(Autorizzazione Integrata Ambientale n° 244 del 29/09/2009 e s.m.)

Ditta: Rovereta S.r.l.
Via Rovereta n. 32, Loc. Cerasolo Ausa di Coriano (RN)

INDICE

D - SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO	2
D1 - PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	2
D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO	2
D2.1 FINALITÀ	2
D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO	2
D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI	3
D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA	4
D2.5 EMISSIONI IN ACQUA	15
D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO	19
D2.7 EMISSIONI SONORE	20
D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI	20
D2.8.1 Collaudo	26
D2.8.2 Attività	26
D2.8.3 Rifiuti autorizzati	26
D2.8.4 Miscelazione dei rifiuti	27
D2.8.5 Configurazione impiantistica	28
D2.8.6 Prescrizioni	33
D2.8.7 Ulteriori Prescrizioni	39
D2.8.8 Altre Condizioni	39
D2.9 ENERGIA	41
D2.10 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA	41
D2.11 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE	42
D2.12 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO	42
D3 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO	43
D3.1 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	44
D3.2 CRITERI GENERALI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO	45
D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	45
D3.3.1 Monitoraggio e controllo materie prime	46
D3.3.2 Monitoraggio e controllo risorse idriche	46
D3.3.3 Monitoraggio e controllo energia	47
D3.3.4 Monitoraggio e controllo combustibili	47
D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera	47
D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in fognatura	48
D3.3.7 Monitoraggio e controllo emissioni nel suolo	49
D3.3.8 Monitoraggio e controllo aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento)	50
D3.3.9 Monitoraggio e controllo emissioni sonore	50
D3.3.10 Monitoraggio e controllo rifiuti	50
D3.3.11 Monitoraggio e controllo dei parametri di processo	52
D3.3.12 Monitoraggio e controllo degli indicatori di performance	52

D - SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D1 - PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

Le prescrizioni, i limiti e le condizioni d'esercizio di seguito specificati devono essere rispettati alla data di validità del presente atto.

D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 FINALITÀ

La ditta Rovereta S.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.

L'impianto esistente è conforme al progetto approvato con D.G.P. n° 295 del 28/12/2011: "Art. 208 co. 20 del d.lgs. n. 152/2006 - l.r. n. 3/1999 - l.r. 5/2006. ditta Rovereta S.r.l. - Coriano. Approvazione della variante sostanziale al progetto, già approvato con Delibera G.P. n. 317 del 09/12/2010, relativa all'impianto esistente, finalizzato alla messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15), recupero (R3-R4-R5-R8) e smaltimento (D8-D9-D13-D14) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in comune di Coriano, via Rovereta 32", così come da collaudo fatto pervenire dalla Ditta Rovereta S.r.l. in data 22/05/2012 (Prot. Provincia n. 23153/09.07.01).

E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-octies, comma 1, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I).

D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

- a) L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- b) Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano:
 - di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - di ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - di diminuire le emissioni in atmosfera;
 - di diminuire gli scarichi idrici.

D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI

- a) Il Gestore è tenuto trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) al portale AIA-IPPC istituito dalla Regione Emilia Romagna, come stabilito con Determina Regionale n° 1063 del 02/02/2011, un **report annuale**; il suddetto report dovrà essere compilato secondo le istruzioni del Portale o, in assenza di specifiche indicazioni, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - i risultati dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - le metodiche e le modalità di campionamento adoperate;

- un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche eventualmente effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili, ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo;
- la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute;
- in caso, nel corso dell'anno, si siano verificate emissioni eccezionali, di cui è stata comunque fatta comunicazione ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, secondo quanto previsto alla sezione D.2.2, dovrà esserne riportata indicazione nel report, indicando anche le condizioni operative a cui fa riferimento l'emissione e le cause dell'irregolarità;

Dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati.


La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. scarichi idrici, emissioni in atmosfera).

- b) Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini (aorn@cert.arpa.emr.it) e Comune di Coriano. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
- c) Il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione, e successivamente confermare con PEC ad ARPAE – SAC di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e al Comune di Coriano la data prevista di termine dell'attività.
- d) Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I) ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente (ARPAE – SAC di Rimini) ai sensi dell'art. dall'art. 29-octies, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I. L'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I.

D.2.4 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Combustore Termico Rigenerativo e la corrispondente emissione in atmosfera E12 sono asserviti al trattamento delle emissioni provenienti esclusivamente dall'impianto di trattamento termico.

Collegamenti al combustore termico rigenerativo (CTR) E12



Con l'obiettivo di ottimizzare il costo energetico complessivo dello stabilimento, è consentita la messa in opera di un by-pass tra i due Combustori (CTR1 e CTR2) in modo tale che, a seconda delle operazioni gestionali in corso, possano asservire entrambi o solo uno dei due sistemi operativi in esercizio, sempre nel rispetto dei valori limiti degli inquinanti di cui alla successiva Tab. 2.

Il gestore ha inoltre facoltà, a propria discrezione, di mettere "fuori esercizio" il combustore non ritenuto strettamente necessario (ad esempio per inattività dei sistemi operativi ad esso collegati), senza l'obbligo di dare comunicazione agli Enti di Controllo preposti, salvo che tale operazione non venga causata da guasti che richiedono interventi di straordinaria manutenzione con i sistemi operativi in esercizio.

Le emissioni convogliate in atmosfera sono autorizzate a condizione del pieno rispetto delle condizioni sotto riportate.

a) Quadro complessivo delle emissioni convogliate:

Tab. 1

Punto	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nm ³ /h	Durata* ore/g	Durata g/a	Temp. °C	Altezza dal suolo m	Sezione emissione m ²
E1	Combustore termico rigenerativo	PC+S	15.000	16	250	80	10	0,28
E2	Soil Washing	FT + A	26.000	24	250	Amb.	12,4	0,16
E4	Scarico terreni V15 V16 V17 V18	A	7.000	24	250	Amb.	7	0,126
E5	Vasche stoccaggio V13 V14	A	7.000	24	250	Amb.	3	0,16

E7	Aspirazione su ZONE A B C D E V2 V3 V4 V5 V6 V7	FT + A	26.000	24	250	Amb.	20	0,28
E8	Caldia produzione vapore (Pot. Termica nomin: 2,3 MW _{th})	/	3.000	24	250	150	8	0,159
E9	Gruppo elettrogeno F.E.M. 2	/	900	1h/mese	250	150	2	0,018
E11A	Cappa laboratorio 150	A	1600	8	252	Amb.	10	0,196
E11B	Cappa laboratorio 180	A	1600	8	252	Amb.	10	0,196
E11C	Digestore	/	800	8	252	Amb.	10	0,08
E11D	IPC + AA	/	800	8	252	Amb.	10	0,125
E12	Combustore termico rigenerativo (Trattamento Termico)	PC+S	30.000	16	250	80	10.50	1.13

LEGENDA: FT =filtro a tessuto; A = adsorbitore carboni attivi; PC = post combustore; S = scrubber -

*la durata si intende associata al funzionamento degli impianti in esercizio nel periodo di attività lavorativa

b) Emissioni convogliate – valori limite per gli inquinanti emessi in atmosfera (VLE):

Tab. 2

Inquinante	U.M.	E1	E2	E4	E5	E7	E8 b)	E9 a)	E11A	E11B	E11C	E11D	E12
Polveri totali	mg/Nm ³	5	10	---	---	10	5	---	---	---	---	---	5
Sostanze organiche sotto forma di vapori e gas espresse come carbonio organico totale (TOC)	mg/Nm ³	30	30	30	30	30	---	---	150	150	---	---	30
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)	mg/Nm ³	15	---	---	---	---	35	---	---	---	---	---	15
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	mg/Nm ³	---	---	---	---	---	---	---	---	30	---	30	---
Acido Nitrico e i suoi sali (espressi come HNO₃)	mg/Nm ³	---	---	---	---	---	---	---	---	5	5	5	---
Ossidi di azoto (espressi come NO₂)	mg/Nm ³	100	---	---	---	---	350	---	---	---	---	---	200
Monossido di Carbonio (CO)	mg/Nm ³	---	---	---	---	---	100	---	---	---	---	---	---

LEGENDA:

- In accordo a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 s.m.i. parte Quinta Allegato I - parte III al punto n° 3 “*Motori Fissi a combustione interna*”, non sono previsti valori limite di emissione in quanto trattasi di gruppi elettrogeni d'emergenza. Tuttavia si prescrive che le ore di funzionamento dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Tenore di ossigeno di riferimento 3%. L'emissione rientra nella definizione contenuta nell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. come scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, i cui limiti si considerano automaticamente rispettati per un corretto funzionamento dell'impianto e per la sua alimentazione a metano o GPL.

La Portata volumetrica di ogni emissione prevista in autorizzazione, espressa in Nm³/h, si intende riferita alle condizioni di:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3 kPa
- Gas secco

Alla Portata volumetrica di emissione autorizzata è associato una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

I valori limite di emissione in aria degli inquinanti previsti in autorizzazione, sono espressi in:

- mg/Nm³;
- a gas secco;
- 273 °K;
- 101,3 kPa.

Escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti. Ove previsto un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco (es.: 3% in volume), si utilizza la seguente formula:

$$E_s = \frac{21 - O_s}{21 - O_m} \times E_m$$

nella quale:

- Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
- Em = concentrazione di emissione misurata;
- Os = tenore di ossigeno di riferimento;
- Om = tenore di ossigeno misurato.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della presente autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti ed autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

c) Prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi

Devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

- Punto di prelievo emissioni in atmosfera: attrezzatura e collocazione (rif. UNICHIM 422 – UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
- Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.

d) Controlli di messa a regime

La messa in esercizio deve essere comunicata all'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini con un anticipo di almeno quindici giorni. La ditta per ogni nuovo punto emissivo convogliato, per il quale è stabilito un valore limite di emissione, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

e) Accessibilità dei punti di prelievo

I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E’ facoltà dell’Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. L’azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l’azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

In caso di presenza di alte temperature presenti nei camini si prescrive l’adozione di sistemi coibentanti al fine di garantire al personale buone condizioni di prelievo.

Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture (Tab. 3):

Tab. 3

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di sistema di blocco automatico
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (montacarichi o argano o verricello) provvisto di sistema frenante e di piattaforma per il carico delle strumentazioni

Se sono presenti e/o previste piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

f) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera. Misurazioni discontinue

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini sentito l’Organo di Controllo (ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini).

La strategia di campionamento e i requisiti minimi per la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera fissati nella presente AIA si suggeriscono i seguenti metodi di prelievo ed analisi (Tab.4).

Tab. 4

PARAMETRO/INQUINANTE	METODI INDICATI
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006
Gas di combustione (Monossido di Carbonio, Ossigeno, Anidride Carbonica)	UNI 9968:1992 UNI 9969:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio) UNI EN 14789:2006 UNI EN 14626:2012 UNI EN 15058:2006
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale	UNI EN 12619:2013 (<20 mg/Nm ³) UNI EN 13526:2002 (>20 mg/Nm ³)
Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici.	UNI EN 13649:2002
Ossidi di Zolfo (Espressi come SO ₂)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 UNI 10246-1:1993 UNI EN 14212:2012 UNI 10246-2:1993 UNI EN 14791:2006

Ossidi di Azoto (NO _x) Espressi come NO ₂	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) Analizzatori automatici a celle elettrochimiche o FTIR UNI EN 14211:2012 UNI 9970:2002 UNI 10878 - UNI EN 14792:2006
Acido nitrico (espresso come HNO ₃)	ISTISAN 98/2 (estensione dell' All.2 del DM 25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica). NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (HCl)	UNI EN 1911:2010 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Saranno ammessi altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini sentito l'Organo di Controllo ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini. Per tali metodi, nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso.

g) Incetezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a “risultato misurazione meno incetezza di misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

La determinazione della concentrazione di ciascun inquinante deve essere accompagnata dalla propria incetezza estesa ad un livello di fiducia del 95%

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incetezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 – “Criteri generali per il controllo delle emissioni” indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incetezza pari al 30% e per metodi automatici un'incetezza pari al 10%.

Il valore di incetezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al rispettivo risultato di concentrazione relativo a ciascun inquinante.

Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 , si conviene che debba essere utilizzato il IL/2 del metodo di misura.

Per ogni campionamento relativo ad ogni inquinante si avrà dunque a disposizione 1 risultato da confrontare con il VLE. Se tale risultato è superiore ai VLE, la valutazione sarà di non conformità. I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti secondo i proposti format 1 e 2 di seguito indicati (Tab. 5) e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.

Tab. 5 - FORMAT n°1 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI

(nell'esempio: portata volumetrica)

DITTA						
SEDE DELLA PROVA						
FASE DI LAVORAZIONE						
SIGLA EMISSIONE						
Prelievo n del dalle ore alle ore						
Metodo						
DATI BIOFILTRO						
Geometria del camino (rettangolare, irregolare)				Superficie mq		
DATI LINEA DI PRELIEVO						
K Darcy in formula			Lunghezza testa sonda cm		Flangia (z) cm	
Affondamento n°	affondamento reale in camino cm	dp misurato mm di H ₂ O	temp °C	Velocità calcolata da dp m/s	Velocità misurata m/s	Note
ESITI MISURE PORTATA "Q" (calcolata dal delta P)						
Q effettiva mc/h	Q normalizzata (101,3 kPa, 273 K) Nm ³ /h	Q secca normalizzata (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h	Q in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h			
Note al prelievo						
Apparecchiature funzionanti:						
a) al momento del prelievo _____						
b) nelle 24 ore precedenti _____						
c) Produzione in atto al momento del prelievo, tipo ____ quantità ____						

Tab. 6 - FORMAT n°2 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI

(nell'esempio: polveri)

DITTA	
SEDE DELLA PROVA	
FASE DI LAVORAZIONE	
SIGLA EMISSIONE	
Prelievo n..... del	
Metodo	
Ossigeno di riferimento se previsto in autorizzazione %	Portata in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h
Prova eseguita	MPT1
ORA INIZIO MISURE	

ORA FINE MISURE	
MINUTI EFFETTIVI PRELIEVO	
SIG.A SUPPORTO	
LITRI INIZIALI (l)	
LITRI FINALI (l)	
VOLUME ASPIRATO (l)	
VELOCITÀ AL PRELIEVO (m/s)	
UGELLO (mm)	
TEMPERATURA FUMI (°C)	
FLUSSO REALE (l/min)	
FLUSSO TEORICO (l/min)	
ERRORE FLUSSO (%)	
PRESSIONE ATMOSFERICA (Pascal)	
TEMP. POMPA (°C)	
TARA FILTRO (mg)	
VOLUME ASPIRATO (Nm3)	
Note al prelievo	
Apparecchiature funzionanti:	
d) al momento del prelievo _____	
e) nelle 24 ore precedenti _____	
Produzione in atto al momento del prelievo, tipo ____ quantità _____	

h) Frequenza dei campionamenti

Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione (paragrafo D3.3.5).

i) Altre prescrizioni

- Ad ogni fermata degli impianti di abbattimento dotati di sistema di verifica di funzionamento con registrazione, deve essere effettuata, a cura del gestore, annotazione su un apposito registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini indicante le motivazioni dell'interruzione sui tracciati di registrazione. Ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata.
- Ogni fermata per guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera superiore a 4 ore, deve essere tempestivamente comunicata (via fax) all'Autorità Competente ARPAE - SAC di Rimini ed ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, indicando data e ora di presunta riattivazione;
- Per quanto riguarda ciascuna delle emissioni E1 ed E12 collegate ai 2 C.T.R., in caso di raggiungimento di una concentrazione pari al 45÷50 % del L.I.E. (limite inferiore di esplosività), allarme "*Altissima concentrazione*", con l'attivazione della procedura di blocco impianto e l'apertura di tutte le valvole di commutazione e del by-pass, l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione scritta ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, e annotare nel citato registro la data l'ora di inizio e la durata dell'evento (o in alternativa l'ora di fine evento).

Alla data di validità del presente atto:

- 1) Dovrà essere realizzata la captazione lungo i tre lati delle vasche V15, V16, V17 e V18 ed il convogliamento delle rispettive arie all'emissione E4.

- 2) Contestualmente all'installazione del sistema semiautomatico che farà aumentare la portata dell'aria aspirata internamente alla vasca V13, V14-1-A, V14-1-B e V14-2 ad ogni apertura della vasca, dovrà essere applicato un sistema informatizzato o cartaceo che registri l'aumento della portata e la durata dell'apertura stessa.

In data 29/06/2015 (Prot. Provincia n. 22435/09/08/02 del 30/06/2015 – Prot. Rovereta n. 75/2015) il gestore ha trasmesso all'A.C. – Provincia di Rimini e ad ARPA – Sezione Provinciale di Rimini il “Rapporto Tecnico Finale – Esiti dell'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo di strumentazione di tipo fisso” contenente gli esiti delle attività di monitoraggio e le relative proposte operative nell'ambito della verifica del c.d. “Flusso Prevalente”, così come prescritto al punto D.2.4, lett. i), del Provvedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 265 del 13/09/2013.

Preso atto che le azioni intraprese precedentemente all'attività di monitoraggio posta in essere mediante l'utilizzo di “strumentazione di tipo fisso” hanno generato interpretazioni e attività di controllo non univoche, riproducibili e comparabili (con particolare riferimento al concetto di “prevalenza”), si è ravvisa la necessità di individuare un “*indicatore secondario*” per la verifica della corretta funzionalità dei sistemi di aspirazione e controllo/abbattimento delle emissioni diffuse presenti e già operanti presso lo stabilimento.

Il sistema proposto nel “Rapporto Tecnico Finale – Esiti dell'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo di strumentazione di tipo fisso”, consistente nel monitoraggio del c.d. “differenziale” del tenore dei COV (o VOC) presenti all'interno e all'esterno dei 2 capannoni (c.d. “vecchio” e “nuovo”), mediante un sistema costituito da n. 2 sistemi fissi a PID, soddisfa il concetto di “*indicatore secondario*” per la successiva verifica di quanto prescritto al punto D.2.4, lett. i), del Provvedimento di modifica non sostanziale di AIA n. 265 del 13/09/2013.

Dovranno essere adottate le seguenti modalità operative:

- 1) la misurazione dei COV totali all'interno ed all'esterno di ogni singolo capannone dovrà avvenire con intervalli prestabiliti di 10 minuti l'una dall'altra; pertanto, per ogni punto monitorato, verranno determinati 144 dati/giorno, pari complessivamente a 576 rilievi giornalieri digitalizzati;
- 2) i dati rilevati giornalmente dovranno essere registrati nella scheda interna del PID e consultabili in modo diretto. Si prescrive inoltre che tali dati siano conservati per un periodo di 1 (una) settimana prima della loro cancellazione;
- 3) l'interpretazione dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio viene definita secondo quanto riportato nella successiva Tab.7; pertanto, in caso di controllo da parte degli enti preposti, in base alla situazione rilevata, è consentita l'analisi univoca della situazione in essere, con l'indicazione delle successive azioni che la Rovereta S.r.l. deve intraprendere per la risoluzione della problematica;

Tab. 7

Dati Rilevati	Status in essere	Situazione	Azioni da intraprendere
COV interni > COV esterni < 20ppm	Emissioni odorigene nella norma	<u>REGOLARE</u>	NESSUNA AZIONE

COV interni < COV esterni < 20 ppm	Emissioni odorigene nella norma	<u>REGOLARE</u> Sotto attenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il corretto funzionamento dei PID - Verificare il corretto funzionamento dei sistemi di aspirazione/abbattimento interni alle aree operative - Stabilire l'operatività o meno degli impianti nei momenti della rilevazione dei dati - Limitare i tempi di apertura degli accessi alle aree operative - Limitare le lavorazioni manuali e/o scarichi nelle immediate vicinanze delle aperture dei capannoni - Controllare/monitorare le operazioni in campo - Altro (da definire volta per volta a seconda delle situazioni operative)
COV esterni > 20 ppm Tempo < 3,5 h/g	Emissioni odorigene nella norma in quanto inferiori ai parametri temporali prestabiliti	<u>REGOLARE</u> Situazione di allerta	<ul style="list-style-type: none"> - Procedere operativamente come nel caso precedente - Tenere costantemente sotto controllo i valori dei COV per l'intero periodo (72 ore)
COV esterni > 20 ppm Tempo > 3,5 h/g	Emissioni odorigene oltre il limite quantitativo e temporale prestabilito	<u>EVENTO ANOMALO</u> <i>PORRE SOTTO OSSERVAZIONE</i> Possibile criticità odorigena	<ul style="list-style-type: none"> - Procedere operativamente come nel caso precedente - Stabilire, se possibile, il contributo delle eventuali fonti di inquinamento esterne (es: correlandosi con i dati meteo e i rilievi dei Radielli interni) - In rapporto alle rilevanze, dare disposizioni operative/controllo, al fine di risolvere la problematica occorsa.

- 4) nel caso si riscontri una situazione di allerta (COV > 20 ppm per un periodo temporale inferiore o pari a 3,5 ore/giorno) il gestore dovrà adottare le azioni mirate indicate nella Tab.7 al fine di risolvere/limitare l'eventuale problematica occorsa;
- 5) nel caso si riscontri una situazione di anomalia, ovvero qualora venisse superato il limite max di COV totali superiore a 20 ppm per un periodo temporale maggiore di 3,5 ore/giorno, anche se tale fatto non costituisce un'emissione certa di odori e/o di altro nell'ambiente circostante che possa essere lesiva per l'uomo, l'impresa deve darne comunicazione sia ad ARPAE – SAC di Rimini che ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) entro 24 ore dall'evento mediante Fax o PEC, mettendo inoltre immediatamente in atto tutte le azioni previste nella Tab.7 al fine di risolvere/limitare l'eventuale problematica occorsa;
- 6) il gestore dovrà provvedere alla taratura mensile delle modalità di controllo del PID ed alla verifica annuale della corretta funzionalità della strumentazione presso la casa costruttrice;
- 7) il gestore deve conservare e/o registrare le attività di calibrazione, pulizia e manutenzione periodica dei due sistemi fissi di misurazione PID. Se tali attività sono già in essere in quanto previste quali attività gestionali interne (es. procedure interne di qualità, certificazioni ambientali, ecc...), la ditta deve comunicare il riferimento della procedura adottata nonché le modalità ivi contenute.

Inoltre:

- L'efficienza e l'idoneità della caldaia collegata all'emissione E8 deve essere verificata con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controllo, opportunamente documentato, dovrà essere annotato su un registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Non sono previsti controlli per le emissioni E9, E11.
- Il gestore deve mantenere la attuale rete di monitoraggio per il controllo degli inquinanti in aria, costituita da **dieci (10)** campionatori passivi (tipo Radiello®) posizionati come riassunto in Tab. 7-bis.

Tab. 7-bis

<i>Denominazione Punto</i>	<i>Coordinate Nord</i>	<i>Coordinate Est</i>	<i>Descrizione</i>
PTL 1	43° 59' 11,7"	12° 31' 08,3"	In prossimità dell'ingresso carraio ditta Rovereta S.r.l. fronte pesa - lato Nord.
PTL 2	43° 59' 14,7"	12° 31' 08,9"	In prossimità delle vasche di stoccaggio coperte zona "L" e la zona "V13-V14". Lato Nord-Est.
PTL 3	43° 59' 14,2"	12° 31' 06,9"	Confine con la ex ditta "Calcestruzzi Coriano S.r.l." lato Sud.
PTL 4	43° 59' 09,6"	12° 31' 15,2"	Via Marago casa disabitata (inizio serre). Palo n° 10 Telecom in cemento.
PTL 5b	43° 59' 24,1"	12° 31' 15,4"	Via Manzoni ang. Via Rovereta: palo illuminazione pubblica n° PL 65-70, in prossimità del confine con la ditta IPIR
PTL 6	43° 59' 21,8"	12° 31' 41,1"	Area retrostante il ristorante "La Rondinella": Palo Telecom n° 8 SP S91
PTL 7	43° 59' 24,9"	12° 30' 59,1"	Via Rovereta in prossimità delle ditte: "Ideal" e "Tecnofrigo": palo illuminazione pubblica n° PL 65-28,
PTL 8	43° 59' 23,7"	12° 31' 26,7"	Via Boccaccio fronte civico n° 26: palo illuminazione pubblica n° PL 65-30.
PTL 9	43° 58' 44,3"	12° 31' 54,5"	Via Ausella presso l'ingresso della palestra della scuola elementare: palo illuminazione pubblica n° PL 35-50
PTL 10	43° 59' 25,4"	12° 32' 4,4"	Via Pascoli fronte civico n° 8 presso la sede ditta Petroltecnica S.r.l. "B3": palo illuminazione pubblica.

Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- I supporti adsorbenti utilizzati per i campionatori diffusivi devono essere idonei all'adsorbimento dei composti organici volatili.
- La frequenza di sostituzione e analisi dei campionatori deve avere cadenza settimanale per ogni punto di prelievo.

- La metodica di campionamento e analisi deve essere quella prevista dalla “Fondaz. Maugeri – IRCCS”, attualmente: *Composti Organici Volatili (COV) desorbiti con CS₂ - edizione 01/2003*. In caso di aggiornamento della metodica, si dovrà utilizzare la versione più recente.
- Dovranno essere comunicati per mezzo fax o email da inviarsi ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini eventuali problematiche legate alla gestione dei radielli durante i periodi di monitoraggio (es.: smarrimenti, furti, danneggiamenti, variazione dei periodi di esposizione, ecc...).

La frequenza di sostituzione e analisi dei campionatori deve avere cadenza settimanale per ogni punto di prelievo. I parametri da ricercare sono: benzene, toluene, xileni, etilbenzene, trimetilbenzene, idrocarburi (<C12, >C12). La metodica di campionamento e analisi deve essere quella prevista dalla “Fondaz. Maugeri – IRCCS”, attualmente: *Composti Organici Volatili (COV) desorbiti con CS₂ - edizione 01/2003*.

Si prescrive inoltre:

- L’applicazione della “*procedura per la gestione delle emissioni diffuse provenienti dalle attività di manutenzione delle cisterne che hanno contenuto acque solventate*” così come descritta nel sistema di gestione interno alla ditta acquisito agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Rimini in data 04/12/2009 (Prot. n. 51540/C0801).
- Al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, la tensostruttura costituente la ZONA E dovrà essere dotata di un sistema di aspirazione confluyente al punto di emissione E7 con portata attualmente autorizzata di 26.000 Nm³/h.
- Confinamento e captazione odori dell’area adibita alle operazioni di scarico dei rifiuti (ZONA C). Al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, la tensostruttura costituente la ZONA C dovrà essere dotata di un sistema di aspirazione confluyente al punto di emissione E7 con portata attualmente autorizzata di 26.000 Nm³/h.
- Adeguamento dell’area destinata a stoccaggio rifiuti sfusi e/o confezionati (ZONA A) anche al trattamento dei terreni per bioremediation. Ogni biopila reversibile deve essere dotata di sistema centralizzato per l’aspirazione aria convogliata al punto di emissione E7 autorizzato per 26.000 Nm³/h.
- L’area carico e scarico rifiuti liquidi (ZONA F) è dotata di un sistema di aspirazione confluyente nel punto di emissione identificato dalla sigla E1 – combustore termico rigenerativo;
- L’area adibita alla bonifica mezzi/cisterne che viaggiano in ADR, consistente nell’attività di lavaggio, coincide con la vasca V3 - ZONA E. Le operazioni di lavaggio dovranno essere eseguite nell’area confinata dotata di sistemi di captazione degli odori (ZONA E).

D2.5 EMISSIONI IN ACQUA

- a) E’ consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque per usi domestici nel rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico;
- b) E’ consentito lo scarico delle acque dei pluviali (meteoriche) e le acque di seconda pioggia nella pubblica fognatura di acque bianche (scarichi S2 e S3) che recapita nel Torrente Ausella senza obblighi di controlli;

c) Le acque reflue industriali e le acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di depurazione che scaricano in pubblica fognatura (S1) dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione :

1) Emissioni in pubblica fognatura – valori limite per gli inquinanti emessi (Tab. 8)

Tab. 8

Parametri	UM	S1
Solidi sospesi totali	mg/l	≤200
BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤1.000*
COD (come O ₂)	mg/l	≤5.000*
Cloruri	mg/l	≤5.000*
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤25
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤80*
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
Idrocarburi totali	mg/l	≤10
Arsenico	mg/l	≤0,5
Cadmio	mg/l	≤0,02
Cromo totale	mg/l	≤4
Cromo VI	mg/l	≤0,20
Mercurio	mg/l	≤0,005
Nichel	mg/l	≤4
Piombo	mg/l	≤0,3
Rame	mg/l	≤0,4
Zinco	mg/l	≤1,0
Fenoli	mg/l	≤1
Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4

*I limiti dei seguenti parametri sono fissati in deroga tramite contratto annuale con il Gestore del Servizio Idrico. Le deroghe di cui alla tabella precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore 50.000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Il Gestore del Servizio Idrico si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse. Qualora si vengano a creare situazioni diverse connesse allo scarico di tali sostanze, sarà facoltà del Gestore del Servizio Idrico modificare i limiti dei parametri legiferati a cui la Rovereta Srl si dovrà comunque attenere.

2) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni delle acque provenienti dall'impianto di depurazione in pubblica fognatura

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini sentito l’Organo di Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini).

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite degli inquinanti emessi in pubblica fognatura fissati nella presente AIA si suggeriscono metodi richiamati nella Tab. 9.

Tab. 9

Parametro/inquinante	Metodi indicati
Solidi sospesi totali	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B- STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.)
BOD ₅ (come O ₂)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5120 metodo A - STANDARD METHODS 5210-B (20th ed.) APAT IRSA CNR 29/2003 510
COD (come O ₂)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 - M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130
Cloruri	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 – EPA 9012/96 – APAT – IRSA CNr 4090 man29/2003
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170
Tensioattivi non ionici (BIAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5180 – UNI 10511-1 MOD
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030 - M10R250.0- APAT 29/2003 - 4030A2
Azoto nitrico (come N)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)-Azoto nitrico: UNI 9813 (1991)
Fosforo totale (come P)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 - 3020 - UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96 – EPA 6010 C2007 – APAT IRSA CNR 4110/A2 MAN29/2003
Idrocarburi totali	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.5160 A1 e A2 - STANDARD METHODS 5520 B, F (20th ed.) – EPA 8015 D:2003 – APAT IRSA CNR 5160B MAN29/2003
Arsenico	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3080 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Cadmio	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3120- EPA 7130/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Cromo totale	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3150 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Cromo VI	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3150 – APAT IRSA CNR 3150 MAN29/2003 – EPA 7199
Mercurio	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3200 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Nichel	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3220 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Piombo	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3230- EPA 7420/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Rame	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 3250 – EPA 7210/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Zinco	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 3320 – EPA 7950/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Fenoli	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 5070B – APAT IRSA CNR 5070/A1:2003 – Dr. Lange LCK345 10/93
Solventi organici aromatici	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 5140 – EPA 5021+8260B – UNI 10899 – EPA 5021° 2003 + EPA 8260C 2006
Solventi organici azotati	EPA 8270 1990 – EPA 8015D:2003

I campionamenti ai fini degli autocontrolli devono essere effettuati nel punto di immissione in pubblica fognatura, come evidenziato nella planimetria allegata alla domanda AIA (planimetria 3B) con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dal Manuale UNICHIM 92 del Febbraio 1975, realizzato in posizione facilmente accessibile, visibile e riconoscibile e mantenuto in buone condizioni di pulizia e manutenzione.

Lo scarico deve essere provvisto di misuratore di portata, le cui caratteristiche dovranno essere comunicate al Gestore del sistema fognario. Le determinazioni analitiche sono riferite ad un campione medio orario prelevato nell'arco delle 3 ore mediante l'utilizzo di un campionatore in automatico all'uopo destinato.

3) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, con esclusione di quanto riportato nel paragrafo 2.4 – Emissioni in atmosfera al punto F), risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato (VLE) quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

- d) Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni produttive in pubblica fognatura con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.
- e) I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Organo di Controllo ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.
- f) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente (ARPAE – SAC di Rimini), ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Gestore del Servizio Idrico.
- g) Nel caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse in fognatura urbana, guasti o altri fatti imprevisti ed imprevedibili che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE – SAC di Rimini), ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Gestore del Servizio Idrico tramite fax entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione di misure necessarie.
- h) E' consentito l'utilizzo, come "acque di processo", anche delle acque di prima pioggia, qualora queste presentino caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche che, a giudizio della

ditta Rovereta S.r.l., possano essere utilizzate tal quali in una delle linee operative autorizzate (ad esempio nel trattamento di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti);

- i) E' consentito l'utilizzo, nel caso di "fuori servizio" dell'impianto di Soil Washing, del sedimentatore (identificato come TK12) e del sistema di disidratazione ad esso annesso, quest'ultimo costituito da n. 2 Centrifughe Dekanter della capacità idraulica di 60 m³/h cadauna (identificate come DK1 e DK2);

D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO

Per controllare eventuali contaminazioni del suolo provenienti da sversamenti accidentali:

- a) Rovereta S.r.l dovrà effettuare il monitoraggio delle acqua di falda prelevata dalla rete formata da tre piezometri (P1, P2, P3) presenti all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda. E' confermata la dislocazione dei piezometri di monitoraggio precedentemente stabilita in base ad indagini di caratterizzazione del sottosuolo del sito.
- b) Rovereta S.r.l. dovrà rispettare:

1. Valori limite:

Tab. 10

Parametri	U.M.	P1 (lato RSM)	P2 (lato Ausella)	P3 (lato ex Celli)
Idrocarburi (sommatoria C<12+C>12) come n-esano	µg/l	350	350	350
Benzene	µg/l	1	1	1
Etilbenzene	µg/l	50	50	50
Toluene	µg/l	15	15	15
Para-xilene	µg/l	10	10	10
Piombo	µg/l	10	10	10

2. Metodi di analisi

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite si suggeriscono metodi richiamati nella Tab.11

Tab. 11

Parametro/inquinante	Metodi indicati
Idrocarburi C<12 (come n-esano)	EPA 8015B, EPA 8260, EPA 8440
Idrocarburi C>12 (come n-esano)	EPA 8015B, EPA 8270C, EPA 8440
Benzene	EPA 8260B
Etilbenzene	EPA 8260B
Toluene	EPA 8260B
Para-xilene	EPA 8260B
Piombo	IRSA -CNR 3230 metodo B

Per la verifica dei valori limite sopracitati possono anche essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
 - Metodi normati e/o ufficiali
 - Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini sentito l'Organo di Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini).
3. Incerteza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, con esclusione di quanto riportato nel paragrafo 2.4 – Emissioni in atmosfera al punto F), risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato (VLE) quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

- Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle acque di falda prelevata dalla rete formata da tre piezometri (P1, P2, P3) presenti all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione
- I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.

D2.7 EMISSIONI SONORE

La ditta ha effettuato una verifica *post-operam* di impatto acustico in prossimità dell'emissione denominata E12 lungo il confine Ovest-Zona M.

Inoltre a Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) approvata, la ditta dovrà provvedere alla verifica dei livelli di immissione sonora sia assoluti che differenziali così come previsto nella L.R. 15/2001 all'art. 9 "Piano di risanamento delle imprese".

Inoltre si ritiene opportuno:

- Di effettuare periodicamente per i macchinari già installati, manutenzioni ordinarie e/o straordinarie finalizzate al miglioramento dell'efficienza del contenimento della rumorosità.
- Si dovranno prediligere per tutte le installazioni e/o macchinari futuri sistemi, che a parità di prestazioni e/o rendimenti, siano particolarmente silenziosi o dotarli di sistemi di contenimento del rumore e/o di farli funzionare per brevi periodi di tempo.

D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai fini della presente Autorizzazione si definisce:

- **Trattamento chimico-fisico rifiuti:** operazioni di smaltimento (D9) o di recupero (R3-R5 - R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituite da: depurazione chimico-fisica liquidi, centrifugazione di rifiuti fangosi e/o oleosi, miscelazione, inertizzazione e trattamento termico. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti, nel rispetto delle condizioni del paragrafo D.2.8.6 del presente provvedimento A.I.A. Dal trattamento derivano i seguenti:
 - Reflui acquosi: i reflui acquosi prodotti dalla depurazione dei rifiuti liquidi possono essere scaricati in pubblica fognatura, purché rispettino i limiti tabellari previsti nella specifica sezione del presente provvedimento. I reflui acquosi potranno essere utilizzati

anche per i consumi idrici di stabilimento, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto f) del paragrafo D.2.8.11 del presente provvedimento A.I.A.

- Materiali di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. oleosi: i reflui oleosi prodotti dalla centrifugazione di fanghi e morchie oleose, sono gestiti come materiale ed inseriti nel deposito fiscale dell'Azienda, per la loro commercializzazione finalizzata alla produzione di olio combustibile, all'interno di depositi opportunamente autorizzati alla miscelazione di prodotti petroliferi e sotto la vigilanza dell'Agenzia delle Dogane.
- Rifiuti liquidi: gli scarti liquidi derivanti dalle operazioni di trattamento chimico-fisiche, (ad esempio le emulsioni oleose prodotte dalla centrifugazione di fondami oleosi e non recuperabili con le tecniche in essere in stabilimento), saranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice CER 19.XX.XX, o in alternativa con il codice CER 13.XX.XX., in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti. Essi potranno essere avviati ad impianti di trattamento esterni. Saranno in generale preferite le destinazioni che effettuino operazioni di recupero dei rifiuti.
- Materiali di cui all'art 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. solidi: i prodotti derivanti dall'operazione di trattamento termico cessano di essere rifiuto quando sono sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfino i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La commercializzazione e l'utilizzo di tali prodotti potranno essere effettuati in sostituzione di materie prime nei processi produttivi rientranti nella filiera della produzione del cemento e dei suoi derivati, dei laterizi, delle ceramiche o per la produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Rifiuti solidi: i rifiuti generati dai processi di trattamento chimico-fisico saranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice CER 19.XX.XX, in quanto derivante da operazioni di trattamento rifiuti. La verifica sarà effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06. Qualora il rifiuto sia inviato direttamente a discarica sarà inoltre effettuato il test di cessione previsto dal DM 27/09/2010; in alternativa verranno effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita. Saranno in linea di principio privilegiati gli impianti terzi che effettuino operazioni di recupero sui rifiuti di risulta dal trattamento chimico-fisico, rispetto ad impianto terzi che effettuino operazioni di smaltimento.
- **Cernita e trattamento di bioremediation:** operazioni di trattamento biologico finalizzate allo smaltimento (D8) o al recupero (R5-R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante attività di: cernita manuale, vagliatura, trattamento biologico (bioremediation). I rifiuti

ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti, nel rispetto delle condizioni del paragrafo D.2.8.11 del presente provvedimento A.I.A. In ogni caso potranno essere ammessi al trattamento di bioremediation i rifiuti di cui sopra alle seguenti condizioni:

- A trattamento di bioremediation finalizzata al recupero R5 potranno essere ammessi rifiuti costituiti da terreni contaminati da prodotti petroliferi e provenienti dalle stazioni di servizio carburanti, purché i seguenti metalli siano conformi ai limiti di cui alla colonna B della tabella 1, allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152106: arsenico, cadmio, mercurio, piombo e nichel;
- A trattamento di bioremediation finalizzata al recupero R5 potranno essere ammessi rifiuti contaminati da sostanze organiche biodegradabili (ad esempio idrocarburi), purché i metalli ed i composti organici clorurati siano conformi ai limiti di cui alla colonna B della tabella 1, allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152106 ss.mm.ii.;
- A trattamento di bioremediation finalizzata allo smaltimento D8 potranno essere ammessi rifiuti contaminati da sostanze organiche, purché il loro test di cessione sia già conforme ai limiti di cui alla tabella 6 del D.M. 27/09/2010 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), ad eccezione del parametro TOC, su cui opera riduzione il trattamento.
- Possono inoltre essere ammessi al trattamento anche i rifiuti non contaminati, cioè quelli nei quali non c'è superamento di nessuna soglia di concentrazione - con riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Allegato 5, Tabella 1, Colonna B - allo scopo di avviarli a recupero anziché a smaltimento in discarica.

Dal trattamento di bioremediation derivano i seguenti:

- Materiali di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. solidi: i terreni derivanti dall'operazione di bioremediation cessano la qualifica di rifiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento R5 con il quale si sono raggiunti valori di concentrazione di contaminanti al di sotto della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il terreno potrà essere utilizzato, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti, livellamenti sia in siti ad uso verde/residenziale sia in siti industriali/commerciali;
 - nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento R5 con il quale si sono raggiunti valori di concentrazione di contaminanti uguale/maggiori della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ma inferiori della Colonna B della Tabella medesima, il terreno potrà essere utilizzato esclusivamente per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti, livellamenti in siti industriali/commerciali;
- Rifiuti solidi:
 - I rifiuti generati dalle operazioni di cernita manuale e/o dalle operazioni di vagliatura sono costituiti prevalentemente da teli in plastica (utilizzati per esempio per le operazioni di trasporto), parti di platee, pozzetti, cavidotti ed altri sottoservizi presenti nelle aree oggetto di escavazione. Saranno gestiti come rifiuti di propria produzione, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti, ad eccezione delle macerie allontanate dal terreno da sottoporre a trattamento, che verranno identificate dal CER

17.09.03* oppure 17.09.04 non trovando un codice che possa descrivere correttamente il rifiuto fra i codici del capitolo 19.

- i rifiuti generati dall'operazione di bioremediation finalizzata allo smaltimento (D8) saranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice CER 19.13.01* o 19.13.02, in quanto derivanti da operazioni di bonifica dei terreni classificati come rifiuti. La verifica sarà effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento D8, il rifiuto sarà smaltito nelle relative discariche rispettando la vigente normativa ambientale.
- **Cernita e trattamento di soil washing:** operazione di trattamento chimico-fisico finalizzata al recupero (R5-R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante le seguenti attività: cernita manuale, vagliatura ad umido, lavaggio in acqua (eventualmente additivata), recupero delle sabbie attraverso ciclonatura ed attrizione, trattamento chimico-fisico della soluzione di lavaggio per il suo riutilizzo, disidratazione meccanica e termica dei fanghi. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti, nel rispetto delle condizioni del paragrafo D.2.8.11 del presente provvedimento A.I.A. Possono inoltre essere ammessi al trattamento anche i rifiuti non contaminati, cioè quelli nei quali non c'è superamento di nessuna soglia di concentrazione - con riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Allegato 5, Tabella 1, Colonna B - allo scopo di avviarli a recupero anziché a smaltimento in discarica.

Dal trattamento derivano i seguenti:

- Materiali di cui all'art 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. solidi: dal trattamento di soil washing si ottengono ghiaie, sabbie ed argille che cessano la qualifica di rifiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti, livellamenti:
 - a) nel caso si siano raggiunti valori di concentrazione di contaminanti al di sotto della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le sabbie, le ghiaie e le argille potranno essere utilizzate sia in siti ad uso verde/residenziale, sia in siti industriali/commerciali;
 - b) nel caso si siano raggiunti valori di concentrazione di contaminanti uguale/maggiori della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ma inferiori della Colonna B della Tabella medesima, le sabbie, le ghiaie e le argille potranno essere utilizzate esclusivamente in siti industriali/commerciali;
 - Utilizzo per altri scopi produttivi: qualora i prodotti derivanti dall'operazione di soil washing abbiano caratteristiche conformi ai prodotti usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe, e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La commercializzazione e l'utilizzo di tali prodotti potranno essere effettuati in sostituzione di materie prime nei processi produttivi rientranti nella filiera della produzione del cemento e dei suoi derivati, dei laterizi, delle ceramiche o per la produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

- **Rifiuti solidi:**
 - I rifiuti generati dalle operazioni di cernita manuale e/o dalle operazioni di deferrizzazione sono costituiti prevalentemente da teli in plastica (utilizzati per esempio per le operazioni di trasporto), parti di platee, pozzetti, cavidotti ed altri sottoservizi presenti nelle aree oggetto di escavazione. Saranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con CER 19 XX XX, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti; ad eccezione delle macerie di grosse dimensioni allontanate dal terreno da sottoporre a trattamento, che verranno identificate dal CER 17.09.03* oppure 17.09.04, non trovando un codice che possa descrivere correttamente il rifiuto fra i codici del capitolo 19.
 - Qualora i fanghi di risulta dal soil washing non vengano sottoposti alla fase di disidratazione termica, ma alla sola disidratazione meccanica (centrifugazione), questi verranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice CER 19.08.13* o 19.08.14, in quanto derivanti dalla sezione di depurazione chimico-fisica del refluo di lavaggio terreni. Nel caso in cui i fanghi da soil washing fossero sottoposti a trattamento di disidratazione termica, ma non cessano la qualifica di rifiuto questi verranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con CER 19 XX XX. La verifica sarà effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Qualora il rifiuto sia inviato direttamente a discarica sarà inoltre effettuato il test di cessione previsto dal DM 27/09/2010; in alternativa verranno effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita. Saranno in linea di principio privilegiati gli impianti terzi che effettuino operazioni di recupero sui rifiuti di risulta dal trattamento di soil washing, rispetto ad impianto terzi che effettuino operazioni di smaltimento.
 - Le sabbie e le ghiaie derivanti dal trattamento di soil washing, qualora gestite come rifiuto saranno identificate con il codice CER 19 XX XX.
- **Cernita selezione e bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura:** operazioni di trattamento fisico finalizzate allo smaltimento (D9) o al recupero (R3-R4-R5-R8-R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante attività di: cernita e separazione di rifiuti, bonifica e lavaggio degli imballaggi e delle attrezzature fuori uso classificate come rifiuto, riduzione volumetrica e pressatura. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti, nel rispetto delle condizioni del paragrafo D.2.8.6 del presente provvedimento A.I.A. Dal trattamento derivano i seguenti:
 - Materiali di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i: carta, cartone, vetro, plastiche, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, legno, catalizzatori che a seguito di

verifica analitica possano essere utilizzabili nei processi produttivi previsti. La gestione come materiali è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Rifiuti: i rifiuti generati dai processi previsti da tale linea di trattamento di tipo fisico saranno gestiti come rifiuti di propria produzione, in quanto derivante da operazioni di trattamento rifiuti. La verifica sarà effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Qualora il rifiuto sia inviato direttamente a discarica sarà inoltre effettuato il test di cessione previsto dal DM 27/09/2010; in alternativa verranno effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita. Saranno in linea di principio privilegiati gli impianti terzi che effettuino operazioni di recupero sui rifiuti di risulta dal trattamento chimico-fisico, rispetto ad impianto terzi che effettuino operazioni di smaltimento.
- **Ricondizionamento preliminare:** operazioni di trattamento fisico finalizzate allo smaltimento (D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante le attività di: riconfezionamento, confezionamento, sconfezionamento, modifica del tipo di confezionamento e travaso. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti, nel rispetto delle condizioni del paragrafo D.2.8.6 del presente provvedimento A.I.A.
L'operazione prevista non comporta un cambio del codice CER assegnato al rifiuto. Da tale operazione possono essere generati rifiuti da imballaggio (15.01.XX). L'operazione di ricondizionamento può portare alla modifica del peso complessivo del rifiuto, a causa della modifica dell'imballaggio, fermo restando il peso netto effettivo di rifiuto contenuto negli imballaggi.
- **Deposito preliminare / messa in riserva:** operazioni stoccaggio di rifiuti senza modificazione degli stati fisici e chimici. Relativamente alla quantità di rifiuti depositabili ed alla localizzazione delle aree di stoccaggio di faccia riferimento rispettivamente alla matrice degli stoccaggi ed alle planimetrie di stabilimento.
- **Raggruppamento preliminare di rifiuti:** operazioni di miscelazione (D13/R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi in deroga all'articolo 187 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti, nel rispetto delle condizioni del paragrafo D.2.8.6 del presente provvedimento A.I.A. I rifiuti generati dai processi di miscelazione saranno gestiti come rifiuti di propria produzione, in quanto derivante da operazioni di trattamento rifiuti. Finalità di tale fase di trattamento è la preparazione dei rifiuti ai loro successivo smaltimento / recupero.

Il trasporto dei materiali di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. generati dai trattamenti di recupero rifiuti, sarà accompagnato da d.d.t. (documento di trasporto); il trasporto di rifiuti generati dalle operazioni di trattamento rifiuti, sarà accompagnato da F.I.R. (formulario di identificazione dei rifiuti).

La presente, nel costituire autorizzazione alla gestione dei rifiuti dispone:

D2.8.1 Collaudo

La ditta Rovereta S.r.l. ha eseguito il collaudo delle opere realizzate così come prescritto al punto 10 della citata D.G.P. n° 295/2011 (Nota Prot. Provincia di Rimini n. 23153/09.07.01 del 22/05/2012).

D2.8.2 Attività

Le attività svolte presso l'impianto, (così come definite dall'allegato A1), sono:

(1) Trattamento chimico-fisico rifiuti (D9-R3-R5-R12)

Operazioni svolte: depurazione chimico-fisica rifiuti liquidi, centrifugazione rifiuti fangosi e/o oleosi, stabilizzazione/inertizzazione con pala meccanica e/o impianto di inertizzazione; trattamento termico ad una temperatura massima di 600°C nella zona di reazione dell'essiccatore/desorbitore.

(2) Cernita e trattamento di bioremediation (D8-R5-R12)

Operazioni svolte: cernita manuale, vagliatura e trattamento di rifiuti sottoposti a bioremediation.

(3) Cernita e trattamento di soil washing (R5-R12)

Operazioni svolte: cernita manuale, vagliatura e trattamento di rifiuti sottoposti a soil washing.

(4) Cernita, selezione, bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura (D9, R3, R4, R5, R8-R12)

Operazioni svolte: cernita e separazione di rifiuti, bonifica e lavaggio degli imballaggi e delle attrezzature fuori uso classificate come rifiuto, riduzione volumetrica e pressatura.

(5) Ricondizionamento preliminare (D14)

Operazioni svolte: riconfezionamento, confezionamento, sconfezionamento, modifica del tipo di confezionamento, travaso senza cambio del codice CER.

(6) Deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13).

Operazioni svolte: deposito preliminare finalizzato allo smaltimento; messa in riserva finalizzata al recupero. Da ricomprendere anche i rifiuti autoprodotti in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

(7) Raggruppamento preliminare di rifiuti (miscelazione con cambio di codice CER).

Operazioni svolte: (7.1) depurazione chimico fisica (D13); (7.2) separazione centrifuga (D13); (7.3) miscelazione (D13).

(8) Raggruppamento preliminare di rifiuti (miscelazione con cambio di codice CER).

Operazioni svolte: (8.1) omogeneizzazione preliminare all'operazione di recupero tramite bioremediation e soil washing (R12); (8.2) omogeneizzazione preliminare all'operazione di smaltimento tramite bioremediation (D13).

D.2.8.3 Rifiuti autorizzati

- a) di ammettere allo stoccaggio ed al trattamento unicamente i rifiuti elencati nell'ALLEGATO A1 e nell'ALLEGATO A3 (*Elenco dei rifiuti speciali pericolosi contrassegnati con asterisco "*" e rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184 cc. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 individuati mediante il C.E.R. di cui alla Decisione 2000/532/CE così come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, ammessi alle operazioni di miscelazione di rifiuti, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 – comma 1 – del D.Lgs.152/06 s.m.i., ed alle operazioni di trattamento autorizzate ed indicate accanto ad ogni codice di rifiuto*) che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, limitatamente alle operazioni individuate per ogni singolo rifiuto;

- b) di ammettere alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R8, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti fino ad un massimo di **228.000 t/anno**;
- c) di ammettere al deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **8.980 tonnellate (pari a 6.762 m³)**;
- d) di ammettere alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R8, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di **rifiuti pericolosi** fino ad un massimo di **140.000 t/a**, incluso nel quantitativo complessivamente autorizzato;
- e) di ammettere alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R8, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), comunque nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai punti c) e d), per ogni singola linea i seguenti quantitativi massimi (Tab.12):

Tab.12

TRATTAMENTI	QUANTITATIVO
Attività 1 - Trattamento chimico-fisico (D9-R3-R5-R12) e Attività 7 - Raggruppamento preliminare (D13)	110.000 t/anno
Attività 2 - *Bioremediation (D8-R5-R12) e Attività 8 - Raggruppamento preliminare (D13 – R12)	43.680 t/anno
Attività 3 - *Soil washing (R5-R12) e Attività 8 - Raggruppamento preliminare (R12)	106.000 t/anno
Attività 4 - Operazioni manuali di cernita/selezione, bonifica/lavaggio, pressatura (D9-R3-R4-R5-R8-R12) e Attività 5 - Ricondizionamento preliminare (D14)	12.000 t/anno
Attività 6 - **Deposito preliminare(D15)/messa in riserva (R13)	8.980 tonnellate

* I quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di Bioremediation e Soil Washing non superano le 106.000 ton/anno, fermi restando i quantitativi specifici sopra indicati.

** I quantitativi comprendono anche i rifiuti autoprodotti in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

D.2.8.4 Miscelazione dei rifiuti

- a) Di consentire, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 – comma 1 – del D.Lgs. n. 152/2006, la miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate nell'allegato "A1" che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- b) Che la miscelazione potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art.187 c.2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ed al fine di rendere più sicuro il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti;
- c) La ditta Rovereta s.r.l. deve garantire la rintracciabilità dei rifiuti costituenti il mix di interesse anche mediante l'estrapolazione e/o identificazione, a richiesta dell'Organo di Controllo ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, dal sistema informatico gestionale adottato, oltre che dai moduli interni previsti dalle procedure adottate e facenti parte integrale delle Certificazioni di Qualità Ambiente e Sicurezza in possesso della Ditta (ISO 9001 e ISO 14001), nonché dal previsto Registro Rifiuti di carico/scarico;
- d) Ai sensi di quanto previsto dal documento della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012, n. 12/165/CR8C/C5, in materia di gestione dei rifiuti avente ad oggetto "Sottocategorie di discariche e miscelazione dei rifiuti", ed in particolare con riferimento al paragrafo "Determinazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti" nel punto 2 – Esclusioni, si prescrive che:
- Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi codici CER autorizzati per tale

operazione, senza che sia esplicitamente autorizzata l'operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato. Questo in quanto l'autorizzazione delle operazioni citate valuta già il trattamento congiunto dei diversi rifiuti e disciplina la tracciabilità delle partite di rifiuti in ingresso e in uscita. Per i codici di rifiuti autorizzati e trattati, ad esempio in un impianto di depurazione biologica (D8), chimico-fisica o di inertizzazione (D9) non sarà da autorizzare la preventiva operazione di miscelazione in quanto trattasi di omogeneizzazione dei rifiuti funzionale al trattamento autorizzato. Gli impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13) o di accorpamento (D14, R12) esulano dalle considerazioni di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di codice CER. Sarà necessaria la specifica autorizzazione qualora la miscela di rifiuti non venga trattata nell'impianto, ma sia conferita ad un diverso impianto per ulteriori interventi di smaltimento o recupero”.

D.2.8.5 Configurazione impiantistica

- Aggiunta, nelle matrici di stoccaggio e trattamento, di nuovi codici CER secondo quanto previsto dall'allegato A1 e A3 che è parte integrante della presente Autorizzazione.
- Per la Matrice Stoccaggi si fa riferimento all'allegato A3 che è parte integrante della presente Autorizzazione.

Di seguito viene presentata (Tab.13) la configurazione delle aree di stoccaggi D15 e R13 ammessi in azienda.

Tab. 13 – aree stoccaggio, tank e vasche

Nome	Capacità (m ³)	Descrizione	Stoccaggio Rifiuti
VA1	30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque	0
VA2	30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque	0
VA3	30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque	0
VA4	10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione	0
VA5	10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione	0
VA6	10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione	0
VA7	10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione	0
VA8	1,8	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione	0
VA9	25	Vasca preparazione fanghi a filtropressa	0
VA10	25	Vasca preparazione fanghi a filtropressa	0
VP1	30	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	30

VP2	41	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	41
VP3	41	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	41
VP4	64	Vasca interrata stoccaggio acqua antincendio	0
VP5a	100	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	100
VP5b	50	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	50
VP6	180	Serbatoio per rifiuti liquidi, anche oleosi	180
VP7	180	Serbatoio per rifiuti liquidi, anche oleosi	180
VP8	180	Serbatoio per rifiuti liquidi, anche oleosi	180
VP9	180	Serbatoio per rifiuti liquidi, anche oleosi	180
TK9	1000	Serbatoio di decantazione rifiuti liquidi, anche oleosi	0
TK10	1000	Serbatoio di decantazione rifiuti liquidi, anche oleosi	0
TK11	50	Serbatoio di accumulo acqua per soil washing	0
TK12	300	Chiarificatore acque del soil washing	0
TK13	60	Serbatoio di fanghi liquidi soil washing (con eventuale ossidazione)	0
S1	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0
S2	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0
S3	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0
S4	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0
S5	50	Serbatoio interrato per olio di recupero. Semilavorato per ottenere materia prima seconda. Deposito Fiscale	0
S6	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere materia prima seconda. Deposito Fiscale	0
S7	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere materia prima seconda. Deposito Fiscale	0
S8	180	Serbatoio per rifiuti liquidi oleosi o contenenti oli, facente parte anche del Deposito Fiscale	180
S9	180	Serbatoio per rifiuti liquidi oleosi o contenenti oli, facente parte anche del Deposito Fiscale	180
S10	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione / rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30
S11	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione / rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30
S12	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione / rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30
S13	9	Gasolio uso proprio	0

S14	2	Oli esausti propria produzione -deposito temporaneo rifiuti autoprodotti	0
C1-C5	60	Vasche scarico e miscelazione rifiuti liquidi	0
C6-C10	50	Serbatoi interrati di stoccaggio rifiuti liquidi infiammabili	50
V2	110	Vasca di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di in inertizzazione / stabilizzazione	0
V3	20	Vasca di raccolta acque lavaggio camion	0
V12	400	Vasca stoccaggio materie prime secondarie da trattamento	0
V13	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni	100
V14-1-A	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni	100
V14-1-B	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni	100
V14-2	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni	100
V15	490	Vasca prestoccaggio/cernita rifiuti ammessi a soil washing	490
V16	490	Vasca prestoccaggio/cernita rifiuti ammessi a soil washing	490
V17	490	Vasca prestoccaggio/cernita rifiuti ammessi a soil washing	490
V18	490	Vasca prestoccaggio/cernita rifiuti ammessi a soil washing	490
V19	170	Materiale in uscita dal trattamento termico	170
V20	170	Vasca stoccaggio limo disidratato da soil washing	170
V21	100	Vasca stoccaggio materie prime secondarie da soil washing	0
V22	100	Vasca stoccaggio materie prime secondarie da soil washing	0
V23	100	Vasca stoccaggio terreno vagliato e tritato da sottoporre alle successive fasi di lavorazione	0
V24	650	Vasca stoccaggio materie prime secondarie da soil washing	0
CS1	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS2	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS3	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS4	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS5	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS6	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS7	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS8	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS9	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS10	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25
CS11	4	Cassone stoccaggio batterie	4
ZONA A	0	Area di stoccaggio rifiuti sfusi e confezionati - predisposta per bioremediation (alternativa)	0
ZONA B	0	Area cernita e smontaggio attrezzature / rifiuti - predisposta per bioremediation (alternativa)	0
ZONA C	0	Area scarico rifiuti	0
ZONA D	0	Area trattamento rifiuti chimico-fisico sezione inertizzazione / stabilizzazione	0

ZONA E	0	Area scarico rifiuti a chimico-fisico sezione inertizzazione /stabilizzazione - lavaggio camion - miscelazione rifiuti solidi e palabili	0
ZONA F	0	Area scarico rifiuti liquidi a chimico-fisico	0
ZONA G	0	Area trattamento rifiuti chimico-fisico sezione filtropressatura fanghi	0
ZONA H	0	Area trattamento rifiuti chimico-fisico sezione depurazione acque	0
ZONA I	0	Area trattamento rifiuti chimico-fisico sezione centrifugazione	0
ZONA L	110	Area stoccaggio rifiuti confezionati	110
ZONA M	30	Area stoccaggio materie prime confezionate (cisternette)	0
		TOTALE (m³)	6.762
		TOTALE (ton)	8.980

In assenza delle attività operative cui le stesse sono legate, le vasche V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23 e V24 possono essere impegnate come stoccaggio preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13) di rifiuti classificabili come Speciali pericolosi e/o Speciali non pericolosi conferiti o prodotti, in modo confezionato e/o sfuso, in attesa di essere inviati alle destinazioni a loro preposte.

In tutte le vasche esterne di cui sopra (V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23 e V24), non verranno posti in stoccaggio rifiuti allo stato fisico fangoso caratterizzati:

- da un ridotto tenore di “residuo secco”, tale da produrre percolazioni;
- dalla presenza di composti organici volatili che possono produrre emissioni in atmosfera, di qualsiasi tipo e natura, a forte ” impatto odorigeno”.

Tabella 13a) - aree stoccaggio, tank e vasche

Nome	Capacità (m ³)	Descrizione	Stoccaggio Rifiuti (m ³)
V1a-b-c	480	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione/Area stoccaggio rifiuti	0 - 480
V4	1.225	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione/Biopila 1/Stoccaggio per le materie prime secondarie (end of waste)	0 – 1.225
V5	1.225	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione/Biopila 2/Stoccaggio per le materie prime secondarie (end of waste)	0 – 1.225
V6	368	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione/Vasca stoccaggio rifiuti solidi	368
V7	368	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione /Vasca stoccaggio rifiuti solidi	368
V8	525	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione /Area di stoccaggio rifiuti sfusi e confezionati - predisposta per bioremediation (alternativa)	250
V9	525	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione /Area di stoccaggio rifiuti sfusi e confezionati - predisposta per bioremediation (alternativa)	250

V10	525	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione /Area di stoccaggio rifiuti sfusi e confezionati - predisposta per bioremediation (alternativa)	250
V11	525	Operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione /Area di stoccaggio rifiuti sfusi e confezionati - predisposta per bioremediation (alternativa)	250
SP1-SP6	2.096	Aree esterne di stoccaggio provvisorio (D15) e/o messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi confezionati	0 - 2.096
		TOTALE (m³)	*
		TOTALE (ton)	*

Le vasche di cui alla tabella 13a) sono estese anche alle operazioni previste per i rifiuti destinati a trattamento di stabilizzazione, vale a dire:

- stoccaggio dei rifiuti conferiti in modo sfuso e/o confezionato, siano essi classificati come pericolosi che come non pericolosi;
- preparazione delle pre-miscele tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e/o tra rifiuti pericolosi di diversa classe "HP", destinati a successivo trattamento chimico-fisico di inertizzazione/stabilizzazione (D9);
- operazione D13 finalizzata a produrre un mix finale da inviare a smaltimento diretto presso discarica autorizzata;
- trattamento chimico-fisico di inertizzazione/stabilizzazione (D9) "in fossa", in alternativa o a integrazione alla vasca già autorizzata ed identificata come V2;
- maturazione, eventuale, della matrice finale risultante dal trattamento di stabilizzazione;
- stoccaggio finale dei rifiuti trattati prima del loro invio alle destinazioni preposte;

a condizione che non vi sia alcuna variazione dei quantitativi puntuali totali già autorizzati dal Provvedimento di modifica non sostanziale n. 9/2013 per le aree stoccaggio, tank e vasche: ***6.762 m³ - 8.980 tonnellate**.

Al fine di tutelare l'ambiente e il personale addetto è consentito l'inserimento, in una parte della vasca V1b, (denominata 1c) di una zona circoscritta chiusa per un perimetro pari a 100 m² in modo tale che all'interno sia possibile l'intervento di mezzi meccanici atti alla rimozione del rifiuto stabilizzato alla fine della fase di maturazione. La camera di confinamento sarà asservita in modo puntuale dal sistema di aspirazione già presente in tutta l'area operativa (senza variazione della sua potenzialità anche espressa in Nm³/h) a mezzo nuova connessione aerea adducente al sistema di abbattimento (filtro a maniche e successivo filtro a carbone attivo) collegato al punto di emissione autorizzata "E7".

Prima della sua immissione nella linea di aspirazione, il fluido gassoso viene fatto passare per un sistema tipo "demister" a ciclo chiuso, consentendo di eliminare le polveri e le particelle d'acqua eventualmente prodotte, con recupero della condensa, che all'occorrenza potrà essere inviata all'impianto di inertizzazione come acqua di processo evitando il sovraccarico del filtro a maniche e del successivo filtro a carbone. Tra gli interventi recenti già realizzati, si segnalano:

- decanter sezione di centrifugazione: al fine di migliorare la gestione del trattamento chimico fisico - sezione centrifugazione, è stato introdotto un nuovo macchinario (decanter) di ausilio a quello già esistente, per obsolescenza dello stesso. Il nuovo decanter, infatti, di

maggior portata idraulica, viene utilizzato sul prodotto grezzo prima dello stoccaggio, al fine di eliminare, nella maniera piú efficace possibile, la parte sedimentabile, per ovviare il problema del ristagno dei sedimenti all'interno dei silos di stoccaggio. Il vecchio decanter viene dedicato ai trattamenti di finissaggio successivi. In questo modo vi è il vantaggio di non saturare i processi successivi con dei reflui che potranno essere preventivamente eliminati, avendo quindi la facoltà di accendere i macchinari di lavorazione, solo al riempimento degli stoccaggi dedicati, con notevole semplificazione delle attività e notevole risparmio energetico;

- vaglio semovente posto parallelamente alla già presente benna vagliatrice per le attività D9 e R12, al fine di integrare l'attività di vagliatura indicata con il n. 4 - Cernita, selezione e bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura dell'Allegato A1 – MATRICE TRATTAMENTI versione aprile 2013 come successivamente integrata con la versione del 07/06/2013.

Considerata la maggior capacità di vagliatura, i nuovi quantitativi sono così specificati:

- **Attività n. 4** – *Cernita, selezione e bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura.*
12.000 ton/anno
- **Attività n. 1** – *Trattamento-Chimico Fisico.*
110.000 ton/anno
- **Attività n. 3** – *Cernita e trattamento di Soil Washing.*
106.000 ton/anno.

In riferimento ai punti precedenti, il Gestore deve:

- Individuare 6 micro-aree per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti confezionati, adeguatamente protette dagli agenti atmosferici (ad es. acqua meteorica di dilavamento), così come riportate in planimetria denominata *Stoccaggio Provvisorio Esterno Rev. 0 del 02/02/2015* allegata alla domanda di modifica presentata dalla Rovereta s.r.l. in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 26/02/2015 (Prot. Portale n. 776/2015 – Prot. Rovereta S.r.l. 20/2015) e identificate con: SP1 – SP2 – SP3 – SP4 – SP5 – SP6.

Qualora i contenitori siano deteriorati o danneggiati è fatto obbligo di:

- posizionare su pallets o opportune pedane i rifiuti confezionati, al fine di evitare il contatto con il pavimento;
- provvedere alla copertura con idonei teloni a protezione dagli agenti atmosferici.

Ogni partita posta in stoccaggio dovrà essere identificata a mezzo di idonea cartellonistica riportanti:

cod. CER, descrizione del rifiuto, data di conferimento e produttore.

D.2.8.6 Prescrizioni

L'autorizzazione è vincolata, oltre che al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) di ammettere alle operazioni di soil washing i rifiuti indicati nell'allegato "A1" contaminati da "idrocarburi totali", da intendersi così come definiti nella nota APAT (prot n. 009267 del 10 marzo 2008): "idrocarburi compresi nell'intervallo tra C₁₀ e C₄₀ mediante gas cromatografia UNI EN 14039 (gennaio 2005)" e rifiuti non contaminati con riferimento alla Tabella 1, Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

- b) di ammettere alle operazioni di soil washing i rifiuti indicati nell'allegato "A1" contaminati da metalli e/o da sostanze per cui il processo di soil washing sia tecnicamente idoneo;
- c) per la gestione dell'attività di soil washing dovrà essere costituito un registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini nel quale siano specificati:
 - il ciclo di attività svolta (soil washing su terreni contaminati da idrocarburi/ soil washing su terreni contaminati da metalli e/o da sostanze per cui il processo di sia tecnicamente idoneo);
 - l'identificazione dei lotti sia di materie prime seconde che dei rifiuti derivanti dai trattamenti.
- d) di identificare i lotti a destinazione ai quali sono riferite le analisi dei parametri indicati nella Tab. 15 del paragrafo D2.8.8;
- e) di tenere presso l'impianto un apposito Registro Terre Bonificate, con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini, in cui venga annotato, entro 24 ore, il lotto delle terre e/o rocce e/o sabbie bonificate con l'indicazione dell'attività da cui derivano e la destinazione finale di ogni lotto;
- f) che l'acqua in uscita dall'impianto di depurazione chimico fisico utilizzata nel ciclo soil washing dovrà rispettare i limiti previsti nella Tab.8, punto c), *paragrafo* D2.5 nel punto stabilito a monte in entrata all'impianto di soil washing. I campionamenti istantanei ai fini degli autocontrolli sono effettuati con cadenza mensile e le determinazioni analitiche riguardano i parametri indicati nella Tab. 15 del paragrafo D2.8.8. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
- g) per il deposito delle diverse tipologie di rifiuti dovranno essere usati esclusivamente contenitori a norma, in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta, nonché la protezione dagli agenti atmosferici;
- h) i rifiuti contenenti solventi e liquami organici infiammabili o ad elevata tensione di vapore, dovranno essere custoditi in appositi contenitori a tenuta, opportunamente protetti dall'irraggiamento solare;
- i) allo scopo di rendere nota, durante il deposito preliminare, la natura e la pericolosità dei rifiuti contraddistinti negli allegati dall'asterisco "*", i recipienti che li contengono, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
- j) ai fini di minimizzare la probabilità di sovra riempimento dei serbatoi di stoccaggio, dovrà essere collegato l'allarme di massimo livello per ciascun serbatoio ad un segnale acustico in prossimità dell'area di carico-scarico;
- k) l'area di scarico deve essere presidiata durante le movimentazioni e deve essere possibile per l'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro;
- l) la ditta dovrà dotarsi di procedure, a disposizione degli Enti di controllo, per la gestione degli sversamenti accidentali nonché delle tecnologie e materiali necessari per mitigarne le conseguenze per l'ambiente e la salute dei lavoratori interessati;
- m) relativamente alle operazioni di deposito preliminare di rifiuti identificabili con codice 170601* materiali isolanti contenenti amianto e 170605* materiali da costruzione contenenti amianto:

- l'attività di stoccaggio potrà interessare solamente rifiuti già trattati con materiale impregnante/pellicolante e confinati con teli in materiale plastico nel rispetto delle procedure previste dalla normativa specifica di cui al D.Lgs. 277/91;
 - il tempo massimo di permanenza dei rifiuti è stabilito in 180 giorni, termine entro il quale i rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento;
 - i rifiuti una volta depositati sulla piattaforma di stoccaggio, non dovranno essere ulteriormente movimentati (con l'ovvia esclusione delle operazioni di carico sul mezzo che dovrà effettuare il trasporto al sito di smaltimento);
 - sulla piattaforma i singoli lotti di rifiuto devono essere sistemati già confezionati in pallets e su ogni lotto deve essere riportata la data di assunzione in deposito preliminare, al fine di rendere manifesta l'osservanza della prescrizione circa il tempo massimo di permanenza;
 - il sito di stoccaggio dovrà essere ad uso esclusivo dei suddetti rifiuti: della localizzazione di tale sito dovrà essere data notizia all'organo di controllo in materia di gestione rifiuti;
 - il sito di deposito preliminare dovrà essere provvisto di idonea segnaletica informativa e dotato di cartelli di divieto di ingresso agli estranei;
- n) relativamente alla attività di trattamento chimico fisico e operazioni di miscelazione rifiuti identificati con cod. CER appartenente alla categoria 1608 Catalizzatori esauriti:
- L'attività dovrà essere svolta per singoli lotti in uscita. Dovrà essere costituito un registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini nel quale dovranno essere annotate codici CER di rifiuti sottoposti ad inertizzazione utilizzati per la formazione del lotto non che il cod. CER utilizzato per l'allontanamento.
 - Nel caso si sottopongano a trattamento solo rifiuti speciali non pericolosi, è consentito l'allontanamento del medesimo con cod. CER non pericoloso.
 - Nel caso si sottopongano alla sola miscelazione (D13-R12), e non anche a trattamento, rifiuti di cui anche uno solo sia identificato quale rifiuto speciale pericoloso, l'allontanamento del rifiuto ottenuto da tale attività (di sola miscelazione) dovrà obbligatoriamente essere identificato con cod. CER pericoloso.
 - Nel caso si sottopongano a miscelazione solo rifiuti speciali pericolosi, l'allontanamento del rifiuto ottenuto da tale attività dovrà obbligatoriamente essere identificato con cod. CER pericoloso.
- o) relativamente alle attività di inertizzazione/stabilizzazione rifiuti (che non sia solo omogeneizzazione e quindi miscelazione D13-R12):
- L'attività dovrà essere svolta per singoli lotti in uscita. Dovrà essere costituito un registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini nel quale dovranno essere annotate codici CER di rifiuti sottoposti ad inertizzazione utilizzati per la formazione del lotto, nonché il cod. CER utilizzato per l'allontanamento;
 - Nel caso si sottopongano a trattamento (inertizzazione/stabilizzazione) solo rifiuti speciali non pericolosi, è consentito l'allontanamento del medesimo con cod. CER non pericoloso;
 - Nel caso si sottoponga a trattamento (inertizzazione/stabilizzazione) un miscuglio di rifiuti (pre-miscele) di cui anche uno solo sia identificato quale rifiuto speciale

- pericoloso, l'allontanamento del rifiuto finale ottenuto da tale attività potrà essere identificato con cod. CER pericoloso o non pericoloso secondo il criterio di classificazione di cui Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 all.D alla Parte IV;
- Nel caso si sottopongono a trattamento (inertizzazione/stabilizzazione) solo rifiuti speciali pericolosi, o un loro miscuglio omogeneizzato (pre-miscele), l'allontanamento del rifiuto ottenuto da tale attività potrà essere identificato con cod. CER pericoloso o non pericoloso secondo il criterio di classificazione di cui Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 all.D alla Parte IV;
 - Qualora le caratteristiche chimico-fisiche lo permettano, anche in conseguenza alle esigenze del mercato specifico di interesse, la matrice finale risultante dal trattamento chimico-fisico "D9" autorizzato (ad esempio derivante dal processo di inertizzazione/stabilizzazione), può essere inviata a recupero o come MPS o come rifiuto nel caso che questo sia in linea con i parametri chimico-fisici richiesti dall'utilizzatore;
 - L'attività di omogeneizzazione (pre-miscele) di rifiuti non pericolosi tra di loro e/o non pericolosi e pericolosi tra di loro e/o tra rifiuti pericolosi di diversa pericolosità HP tra di loro e il conseguente trattamento con chemicals specifici di base, secondo quanto prestabilito anche dalle prove pilota di laboratorio e finalizzata alla stabilizzazione/inertizzazione è consentita nella vasca V2, nonché nelle vasche V1a, V1b, V2, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, a mezzo escavatore o altri mezzi meccanici idonei.
- p) ogni cumulo di "rifiuto e/o terreno" dovrà essere dotato di cartellonistica indicativa, integrata da idonea documentazione che lo identifichi puntualmente.
- q) nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- r) tutte le operazioni manuali devono essere eseguite dagli operatori in condizioni di massima sicurezza;
- s) è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica, costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;
- t) relativamente agli apparecchi ed ai PCB contenuti, si stabilisce l'obbligo di:
- avviare allo smaltimento finale gli apparecchi contenenti PCB nonché i PCB stessi, entro sei mesi dal loro ricevimento;
 - comunicare semestralmente all'ARPAE – SAC di Rimini gli impianti di destinazione degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in esso contenuto, qualora tali parametri siano superiori ai limiti prescritti dalle normative vigenti;
 - trasmettere l'estratto del contratto da cui si evince l'impianto di destinazione dei rifiuti suddetti, gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta che gestisce l'impianto di destinazione relativi al ritiro dei rifiuti stessi, le quantità di rifiuti ritirati e le scadenze temporali;
- u) sono fatte salve le autorizzazioni, concessioni e permessi di altri Enti ed Amministrazioni, nonché i diritti di terzi.
- v) *Relativamente all'utilizzo del cod. CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) per le operazioni di Bioremediation (R5):*

- L'utilizzo dei fanghi di depurazione acque reflue urbane (CER 190805) in aggiunta al trattamento di terreni contaminati da idrocarburi, deve avvenire al massimo del 33 % in peso rispetto alla massa totale sottoposta al trattamento di Bioremediation.
- Lo scarico di tale materiale deve essere eseguito direttamente nelle aree destinate a bioremediation, sempre sotto aspirazione e il cui flusso aspirato deve essere costantemente soggetto a filtrazione con carboni attivi in grado di trattenere le sostanze organiche che possono dar luogo a molestie olfattive.

w) Relativamente alle operazioni di trattamento termico:

- La società Rovereta S.r.l dovrà effettuare il processo di trattamento termico ad una temperatura massima di 600 °C nella zona di reazione dell'essiccatore/desorbitore. Il controllo della temperatura in tale zona dovrà essere acquisita tramite un sistema di controllo e registrazione in continuo cartaceo o informatizzato.
Il range delle temperature dell'impianto installato, in riferimento alle zone di processo, è il seguente:

Tab.14

Temperatura °C	Zona di Preriscaldamento	Zona di Reazione	Zona di combustione
Temperatura misurata al tamburo	150 ÷ 300 °C	400 ÷ 650 °C	200 ÷ 300 °C

La temperatura maggiore di contatto al tamburo viene acquisita tramite un sistema di controllo e registrazione continuo della temperatura.

- La modifica si configura come modifica gestionale degli impianti di trattamento esistenti, restando inalterate le quantità complessive autorizzate alla fase di processo denominata "chimico-fisico" cioè 116.000 t/anno.
- Lo stoccaggio (D15/R13) del materiale avviato al trattamento termico della linea di "chimico-fisico" dovrà avvenire nelle aree V8 – V9 – V10 e V11, senza modificare i quantitativi dei CER attualmente autorizzati.
- I codici CER ammessi a trattamento termico sono quelli previsti nelle colonne del trattamento chimico-fisico della matrice trattamenti Allegato A1.
- L'impianto di trattamento termico dovrà essere utilizzato secondo quanto dettagliato nell'Allegato A1- Matrice Trattamenti e nelle casistiche di seguito descritte:
 - 1) lavorazione di rifiuti contenenti inquinanti costituiti da idrocarburi aventi atomi di carbonio $4 \leq C \leq 40$.
 - 2) lavorazione di rifiuti prodotti dal trattamento di soil washing e destinati alle operazioni R5 e R12;
 - 3) lavorazione di rifiuti prodotti dal trattamento di inertizzazione e destinati alle operazioni R5, R12 e D9;
 - 4) lavorazione di rifiuti provenienti dall'esterno e destinati alle operazioni D9, R5 e R12;
- In accordo con l'Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., e con il Regolamento UE 1357/2014 recepito dalla normativa italiana, i rifiuti pericolosi (sia in D9 che in R5 o R12), ammessi a essiccazione termica non devono essere classificati con le seguenti frasi di pericolo:

- HP1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, a una pressione e una velocità tale da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
 - HP2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
 - HP3 "Infiammabile":
 - Rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 56°C e inferiore o pari a 75°C;
 - Rifiuto solido o liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra a contatto con l'aria;
 - Rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
 - Rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C a pressione normale di 101,3 kPa;
 - Rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
 - Altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
 - HP9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
 - HP12 "Liberazioni di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.
- x) Relativamente al trattamento chimico-fisico di un rifiuto teso alla sua inertizzazione/stabilizzazione (D9, R12):
- nel caso in cui all'interno di un Lotto preformato vi sia un rifiuto che abbia caratteristiche tali da comportarsi come un "reagente indotto" nei confronti degli altri rifiuti facenti parte del mix, questo può essere considerato come tale a tutti gli effetti purché:
 - sia compatibile con tutti gli altri rifiuti facenti parte del Lotto (condizione questa comune a tutti gli altri rifiuti del mix);
 - la presenza nel mix di tale rifiuto sia già stata prevista sin dall'inizio della costituzione del Lotto;
 - il suo contributo al processo chimico-fisico come reagente, sia esso solo parziale o in toto, non sia l'unico ma debba avvalersi anche di quello di altri chemicals di base che vanno in ogni caso aggiunti al mix facenti parte della "ricetta" individuata, eventualmente determinata dalle prove pilota eseguite dal Laboratorio interno della Rovereta Srl.

D.2.8.7 Ulteriori Prescrizioni

Il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare, relativamente ai rifiuti, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

D2.8.8 Altre Condizioni

- a) Terre e/o ghiaie e/o sabbie bonificate in uscita provenienti dagli impianti di soil washing e bioremediation* dovranno rispettare i valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso (Allegato 5 , Allegato al Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. n° 152/06 s.m.i.) e utilizzati come materiali destinati al riutilizzo qualora abbiano caratteristiche conformi ai prodotti usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe;

* Qualora nella Bioremediation siano utilizzati rifiuti con cod. CER 190805 fino al massimo del 33% in peso (vedi D2.8.6), valgono i valori limite di concentrazione accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso (Allegato 5 , Allegato al Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. n° 152/06 s.m.i.), con l'esclusione dei soli inquinanti modificati secondo quanto indicato dalla tabella di seguito riportata:

Parametro		A	B
		Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg ⁻¹ espressi come s.s.)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg ⁻¹ espressi come s.s.)
2	Arsenico	10	50
9	Nichel	120	300
10	Piombo	100	750

- b) Nella Tab.15 sono indicati i parametri ed i metodi analitici per la verifica dei limiti indicati al punto D.3.3.11, da controllare secondo la frequenza indicata nel piano di monitoraggio e controllo.

Tab.15

PARAMETRI	METODI DI ANALISI
FENOLO	IRSA 19a; EPA 8041
IDROCARBURI	
Idrocarburi leggeri <C12	IRSA 21
Idrocarburi pesanti >C12	IRSA 21
Benzene	EPA 8021; EPA 8260
Etilbenzene	EPA 8021; EPA 8260
Stirene	EPA 8021; EPA 8260
Toluene	EPA 8021; EPA 8260
xilene	EPA 8021; EPA 8260
Sommatoria aromatici	EPA 8021; EPA 8260

Per la verifica dei valori limite sopracitati possono anche essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
 - Metodi normati e/o ufficiali
 - Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini sentito l'Organo di Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini).
- c) I materiali in uscita dal trattamento termico e dal Soil Washing potranno essere alternativamente gestiti come:

1. rifiuti, avviati alle operazioni di smaltimento o di recupero;

oppure

2. materiali recuperati, che hanno cessato di essere rifiuti, e siano perciò destinati all'utilizzo, anche presso soggetti terzi, purché conformi all'art.184-ter del D.Lgs. 152/2006, avendo caratteristiche conformi ai prodotti usualmente commercializzati, e quindi, rispettino il Reg. UE n.1272/2008 sulla circolazione delle sostanze, il Reg. UE n.305/2011 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione, le norme UNI e/o analoghe del settore commerciale di utilizzo, ed in particolare, per i soli materiali in uscita dal trattamento termico, rispettino le previsioni riportate nelle "Schede Rifiuto-Prodotto n°3 bis, n°4 bis, n°5 bis, n°6 bis, n°7 bis, n°8 bis, n°9 bis, n°10 bis, n°23, n°24, n°27, n°30 bis, n°31 bis, n°33, n°34, n°35, n°36, n°37, n°38, n°39, n°40, n°41, n°43, n°44 che costituiscono parte integrante delle prescrizioni del presente provvedimento e si riportano in copia vidimata quale allegato. La Ditta, per esigenze puramente commerciali, potrà produrre all'occorrenza altre nuove "Schede Rifiuto-Prodotto", per materiali uscenti da altri sistemi di trattamento autorizzati che non siano specificatamente quelli prodotti dal trattamento termico.

Per quanto riguarda i materiali recuperati secondo quanto previsto dalle "Schede rifiuto prodotto" da 3 a 40, si precisa che:

- il materiale prodotto in uscita sarà stoccato in lotti;
- per ogni lotto di cui sopra, sarà identificato l'impianto di destinazione, quello effettivo di utilizzo ed ogni lotto sarà pesato ed caratterizzato/analizzato prima della partenza;
- il campionamento finalizzato all'analisi del lotto di cui ai punti precedenti sarà effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
- Sul campione prelevato verranno ricercati i parametri con i limiti di concentrazione stabiliti dalle schede rifiuto-prodotto;

In ogni caso su ogni lotto in uscita sarà effettuata l'analisi/caratterizzazione per la verifica di conformità rispetto ai seguenti parametri:

Tabella 16 – parametri da ricercare nei lotti in uscita da trattamento termico

Metodo analitico	Parametro	Risultato mg/Kg (espressi come s.s.)	Limite mg/Kg (espressi come s.s.)
IRSA CNR Quad. 64 1983-1985 Vol. 3 met. 16	Cromo VI (composti)		Il limite varia a seconda della destinazione finale specifica
UNI EN 13657:2004 + EPA 6010C/2007	Vanadio (composti)		“
UNI EN 13657:2004 + EPA 6010C/2007	Zinco (composti)		“
EPA 3550C/2000 + EPA 8015D/2003	Idrocarburi (C>12)		“

- dovrà essere conservata per almeno 3 anni, a disposizione delle autorità di controllo, la documentazione relativa ad ogni lotto di materia recuperata commercializzato ed inviato a destinazione;
 - possono essere effettuati carichi/spedizioni di prova dei lotti verso impianti di destinazione, previa comunicazione ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, nella quale dovrà essere specificato almeno:
 - l'impianto di destinazione;
 - le quantità di materiale da inviare ed il lotto di provenienza;
 - le specifiche tecniche richieste dall'impianto di destinazione;
 - i rifiuti già autorizzati ma per cui non sono state presentate le schede rifiuto-prodotto, potranno essere gestiti dopo presentazione di tali schede ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini con un preavviso di almeno 15 gg. prima del ritiro.
 - Ogni scheda di rifiuto-prodotto nuova e ulteriore rispetto a quelle qui previste nn. da 3 a 40 dovrà essere espressamente approvata.
- d) Un rifiuto conferito può essere anche solamente da Rovereta s.r.l. pretrattato con operazione D9 per essere poi inviato a impianti terzi di trattamento in grado di renderlo, attraverso una nuova operazione, compatibile con il suo smaltimento finale sempre nel rispetto dei criteri di rintracciabilità dei rifiuti imposti per legge; tale rifiuto, può essere conferito dal primo al secondo impianto con operazione D15, a cui possono all'occorrenza anche seguire una delle operazioni D14, D13 e non obbligatoriamente o non solo l'operazione D9, visto che esso è di fatto prodotto dal primo impianto e quindi può essere soggetto a tutte le operazioni da D15 a D1 previste dall'Allegato B al Titolo 1 della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010.

Per quanto riguarda la matrice stoccaggi si deve fare riferimento all'Allegato A3 – Matrice Stoccaggi.

D2.9 ENERGIA

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente all'energia, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

D2.10 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

- a) In caso di emergenza ambientale devono essere eseguite le modalità e le procedure definite dalla interna procedura operativa "Piano generale di emergenza ed evacuazione" facente parte del sistema di gestione ambientale ISO 14001, già adottato da Petroltecnica S.r.l.
- b) Qualsiasi revisione/modifica delle procedure legate ad emergenze ambientali contenute nel Piano di Emergenza deve essere comunicata all'Autorità Competente – ARPAE SAC di Rimini entro i successivi 30 giorni.
- c) Devono essere mantenuti in Azienda mezzi idonei per assorbire eventuali sversamenti di sostanze e idonei dispositivi di occlusione di emergenza del sistema fognario.
- d) In caso di emergenza ambientale, anche con effetti all'esterno del sedime dell'impianto, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima l'Autorità Competente (ARPAE SAC di Rimini) e

l'Organo di Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

- e) Il gestore deve stabilire e mantenere attive procedure documentate al fine di caratterizzare:
- quali siano gli eventi incidentali pericolosi per l'ambiente;
 - quali scenari ne scaturiscono;
 - quali siano le conseguenze e la loro stima.
- f) Dal risultato della caratterizzazione deve scaturire un piano di emergenza interno che correli ogni scenario alle azioni da intraprendere. In particolare il piano di emergenza deve definire:
- la responsabilità della Gestione delle Emergenze in maniera univoca;
 - ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione necessaria;
 - l'adeguatezza delle squadre di intervento (mezzi e persone) e della gestione delle emergenze per assicurare la tempestività e l'efficacia dell'intervento;
 - che siano previste e attuate manutenzioni e controlli delle apparecchiature di emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio ed il contenimento delle conseguenze;
 - che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi in condizioni anomale previste e di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento;
 - che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di disponibilità e verifica funzionale;
 - che il personale sia stato addestrato relativamente a: gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento, utilizzo dei dispositivi personali di protezione a disposizione in funzione della tipologia di incidente, disposizione dei sistemi di protezione collettiva dello stabilimento e dei reparti specifici;
 - che le esercitazioni generali, le prove specifiche ed esercitazioni sul posto siano state svolte e i risultati documentati;
 - che siano previste la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne;
 - che siano previste nel piano di gestione delle emergenze la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente.

Deve inoltre essere stabilita e mantenuta attiva una procedura documentata per l'investigazione post-incidentale. Una volta attivate tali procedure, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini e all'Organo di Controllo ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.

D2.11 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE

Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

D2.12 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla presente AIA alle lettere b) – c) del Paragrafo D.2.3, fornendo altresì un cronoprogramma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti.
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti

un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata.

3. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:
 - a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito, prediligendo la dove possibile l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - b) pulizia dei residui da vasche interrato, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta tramite Ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;
 - c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - e) presentazione di una indagine di caratterizzazione del sito secondo la normativa vigente in tema di bonifiche e ripristino ambientali, attestante lo stato ambientale del sito in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione determinata dall'attività produttiva. Per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire, completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare ad ARPAE – SAC di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Comune di Coriano;
 - f) Al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
 - g) Qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

Sino ad allora, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida.

D3 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

- a) Il gestore deve attuare il presente piano di monitoraggio e controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
- b) Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente piano di monitoraggio e controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- c) ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini è incaricata di:

- Effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel piano di monitoraggio e di controllo a lei assegnati;
 - Verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente AIA, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute in D2 della presente autorizzazione;
 - Verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., della L.R.21/04 e dal presente atto;
- d) I costi che ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sostiene, esclusivamente nell’adempimento delle attività previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono posti a carico del Gestore dell’impianto, secondo le procedure determinate dalla regione Emilia Romagna.
- e) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sono inviati a cura di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini stessa all’Autorità Competente (ARPAE SAC di Rimini) per i successivi adempimenti amministrativi e nel caso in cui siano rilevate violazioni anche alla competente Autorità Giudiziaria.
- f) ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini effettuerà i controlli programmati presso l’impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente piano di monitoraggio e controllo.
- g) ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal fine il Gestore deve comunicare ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini con sufficiente anticipo le date previste per i relativi campionamenti.
- h) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, con esclusione di quanto riportato nel paragrafo 2.4 – Emissioni in atmosfera al punto I), risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

D3.1 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Ai sensi dell’art. 29-octies, nel caso che all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, l’impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), la scadenza della stessa risulterà prorogata di anni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo. Nel caso che l’impianto all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la scadenza della stessa risulterà prorogata di sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

D3.2 CRITERI GENERALI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO

- a) Il gestore dell'impianto deve fornire all'Autorità di Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
- b) Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti delle emissioni in atmosfera, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi, stoccaggi di rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aspetto Ambientale	GESTORE	GESTORE	ARPAE	ARPAE	ARPAE
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti / analisi	Controllo reporting
Consumi					
Materie prime	alla ricezione	annuale	annuale	---	annuale
Risorse idriche	bimestrale	annuale	annuale	---	annuale
Energia	bimestrale	annuale	annuale	---	annuale
Combustibili	bimestrale	annuale	annuale	---	annuale
Emissioni in atmosfera					
Misure periodiche	Quadrimestrale/ annuale	annuale	---	annuale	annuale
Emissioni in acqua					
Misure in continuo	giornaliero	annuale	annuale		annuale
Misure periodiche	Mensile/ Quadrimestrale/ semestrale	annuale	annuale	annuale	annuale
Emissioni nel suolo					
Misure periodiche	semestrale	annuale	annuale	---	annuale
Emissioni sonore					
Misure periodiche sorgenti e ricettori	Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate.	Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate.	in relazione a modifiche/variazioni avvenute	---	in relazione a modifiche/variazioni avvenute
Rifiuti					
Rifiuti in ingresso	alla ricezione	annuale	annuale	---	annuale
Rifiuti prodotti	Secondo D.Lgs.152/06 s.m.i.	annuale	annuale	---	annuale
Parametri di processo					
Misure in continuo	Rif.D3.3.11		annuale	---	

Misure periodiche	Rif.D3.3.11		annuale	---	---
Indicatori di performance					
Verifica indicatori	annuale	annuale	---	---	annuale
Emissioni eccezionali	in relazione all'evento	annuale	eventuale	eventuale	Annuale/al verificarsi dell'evento

D3.3.1 Monitoraggio e controllo materie prime

Fase di utilizzo	Denominazione	Codice CAS	Ubicazione stoccaggio	Quantità t/a	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Inertizzazione						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Depurazione						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Centrifugazione						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Trattamento Termico						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Soil washing						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
						Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata

D3.3.2 Monitoraggio e controllo risorse idriche

Tipologia approvvigionamento	Punto misura	Metodo misura	Fase di utilizzo	Quantità utilizzata m3/a	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Acquedotto		Contalitri	Acque Uso Industriale		bimestrale	Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting

D3.3.3 Monitoraggio e controllo energia

Fase di utilizzo	tipologia	Quantità annua	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Impianti trattamento	Energia elettrica Uso Industriale		MWh	bimestrale	Report inventario e	annuale	Controllo reporting

					consumi		
--	--	--	--	--	---------	--	--

D3.3.4 Monitoraggio e controllo combustibili

Fase di utilizzo	Tipologia	Quantità	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Impianto trattamento	Metano		m ³ /anno	Bimestrale	Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting
Combustori termici rigenerativi	Metano		m ³ /anno	Bimestrale	Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting
Essiccatore	Metano		m ³ /anno	Bimestrale	Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting

D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera

a) Emissioni convogliate –frequenza annuale di campionamento – reporting – ispezioni per gli inquinanti emessi in atmosfera

	U.M.		E1		E2		E4		E5		E7		E11A		E11B		E11C		E11D		E12	
			AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA								
AA:Autocontrollo Azienda CA:Controllo ARPAE			AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA								
R: Reporting annuale CR: Controllo Reporting IP: Ispezione Programmata			R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP								
Numero campionamenti a camino/anno																						
Polveri totali	Kg/a	mg/Nm ³	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	Kg/a	mg/Nm ³	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	Kg/a	mg/Nm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Acido Nitrico e i suoi Sali (espressi come HNO₃)	Kg/a	mg/Nm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)	Kg/a	mg/Nm ³	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Ossidi di azoto (espressi come NO₂)	Kg/a	mg/Nm ³	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1

Monossido di Carbonio (CO)	Kg/a	mg/Nm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in fognatura

Fase di lavorazione	Punto emissione	Parametro/inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Depurazione chimico-fisica	S1	pH	Unità di pH	Mensile	Cartaceo e/o informatizzato	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
		portata	m ³	Continuo	Lettura	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
		Solidi sospesi totali	mg/l	mensile	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	mensile	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		COD (come O ₂)	mg/l	mensile	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Cloruri	mg/l	mensile	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	quadrimestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	quadrimestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Azoto nitrico (come N)	mg/l	quadrimestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Fosforo totale (come P)	mg/l	quadrimestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Idrocarburi totali	mg/l	mensile	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Solventi organici aromatici	mg/l	mensile	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Fenoli	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Arsenico	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata

		Cadmio	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Cromo totale	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Cromo VI	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Mercurio	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Nichel	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Piombo	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Rame	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Zinco	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Campionamento/analisi annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Solventi organici azotati	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata

D3.3.7 Monitoraggio e controllo emissioni nel suolo

Punto di controllo	Parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
P1	Idrocarburi C<12 (come n esano)	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Idrocarburi C>12 (come n esano)	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
P2	Benzene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Etilbenzene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
P3	Toluene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Para-xilene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Piombo	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting

D 3.3.8 Monitoraggio e controllo aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento)

Struttura di contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento			Controllo ARPAE
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	
Vasca interrata in cemento armato	Prova tenuta	Biennale	Rapporto di prova	/	/	/	Ispezione Programmata

(vetrificazione interna)							
Cisterne interrate in acciaio (bacino di contenimento in c.a.)	Prova tenuta	Biennale	Rapporto di prova	/	/	/	Ispezione Programmata
Serbatoi fuori terra in acciaio inox (bacino di contenimento in c.a.)	Prova tenuta	Biennale	Rapporto di prova	Controllo visivo	Semestrale	Registro controlli	Ispezione Programmata

D 3.3.9 Monitoraggio e controllo emissioni sonore

Sorgente prevalente	Descrizione punto di misura	Punto misura	frequenza autocontrollo	Metodo di riferimento	Reporting	Controllo ARPAE
Linee di lavorazione varie, emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento arie esauste, movimentazioni materie prime e merci e rifiuti.	Ricettori sensibili individuati (Allegato N.6)	R1,R2,R3,R4 zona M	Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M. 16/03/98 L.R. n.15/01	Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	Controllo reporting, ispezione programmata
Linee di lavorazione varie, emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento arie esauste, movimentazioni materie prime e merci e rifiuti	Lato Ovest	Confine presso le sorgenti S1A, S1B,S3A,S3 B	Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M. 16/03/98 L.R. n.15/01	Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	Controllo reporting, ispezione programmata
Linee di lavorazione varie, emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento arie esauste, movimentazioni materie prime e merci e rifiuti	Lato Est		Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M. 16/03/98 L.R. n.15/01	Nel corso di validità della presente AIA o nel caso di modifiche sostanziali qualora comportino variazioni alle sorgenti rumorose individuate	Controllo reporting, ispezione programmata

Nota: Ai sensi della L.R. 15/2001 art.9 "Piano di risanamento delle imprese", la ditta, entro sei mesi dalla approvazione della classificazione acustica, verifica la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f), g) della legge n.447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori, predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il piano di risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento.

D3.3.10 Monitoraggio e controllo rifiuti

a) monitoraggio e controllo rifiuti in ingresso

Per l'accettazione dei rifiuti in ingresso si fa riferimento alla specifica procedura prevista dal sistema qualità in uso presso l'impianto.

Descrizione parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Controllo ARPAE
Quantitativi		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata
Tipologia del rifiuto		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata

Processo produttivo di provenienza		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata
Analisi di caratterizzazione del rifiuto		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata
Verifica/archiviazione formulario		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata

b) monitoraggio e controllo rifiuti prodotti

Denominazione	Codice CER	Fase di lavorazione	Smaltimento t/a	Ubicazione stoccaggio	Recupero t/a	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
		Centrifugazione				informatizzata	annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Inertizzazione				informatizzata	annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Bioremediation				informatizzata	annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Soil Washing				informatizzata	annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Trattamento Termico				informatizzata	annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Selezione e Cernita				informatizzata	annuale	Controllo reporting ispezione programmata

D3.3.11 Monitoraggio e controllo dei parametri di processo

Fase di lavorazione	Parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Controllo ARPAE
Ingresso rifiuti Soil Washing	idrocarburi	mg/Kg	Lotti preformati da rifiuti compatibili destinati al medesimo trattamento	cartaceo	Ispezione programmata
	metalli	mg/Kg	Lotti preformati da rifiuti compatibili destinati al medesimo trattamento	cartaceo	Ispezione programmata
	Composizione granulometrica	%	Lotti preformati da rifiuti compatibili destinati al medesimo trattamento	cartaceo	Ispezione programmata
Ingresso rifiuti al chimico fisico	idrocarburi	%	Lotti preformati da rifiuti compatibili destinati al medesimo trattamento	cartaceo	Ispezione programmata
	pH	%	Lotti preformati da rifiuti compatibili destinati al medesimo trattamento	cartaceo	Ispezione programmata

	Sedimenti	%	Lotti preformati da rifiuti compatibili destinati al medesimo trattamento	cartaceo	Ispezione programmata
Ingresso rifiuti bioremediation	idrocarburi	mg/Kg	Lotti preformati da rifiuti compatibili destinati al medesimo trattamento	cartaceo	Ispezione programmata
Terre e/o ghiaie e/o sabbie bonificate in uscita	Solventi organici aromatici	mg/kg ss	Ogni lotto a destinazione	cartaceo	Ispezione programmata
	fenolo	mg/kg ss	Ogni lotto a destinazione	cartaceo	Ispezione programmata
	Idrocarburi (Tab.15 D2.8.8)	mg/kg ss	Ogni lotto a destinazione	cartaceo	Ispezione programmata
Uscita dal Trattamento termico	Schede Rifiuto Prodotto da 3 a 40 e Tab. 16 D2.8.8	mg/kg ss	Ogni lotto a destinazione	cartaceo	Ispezione programmata
Impianto chimico fisico	pH	-	Giornaliero	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
Trattamento Termico Punto di emissione CTR E1 – E12	Temperatura	° C	Continuo	informatico	Ispezione programmata
	Portata d'aria		Come da paragrafo D.3.3.5 "Monitoraggio e controllo delle emissioni"	Cartaceo	Ispezione programmata
Punto di emissione E2	Depressione circuito idraulico				Ispezione programmata
Punti di emissione E2-E4-E5-E7	Sostituzione carboni attivi	Ore funzionamento	Ogni intervento	cartaceo	Ispezione programmata
Punti di emissione E9	---	Ore funzionamento	Ogni intervento/attivazione	cartaceo	Ispezione programmata
Punti di emissione E8	Efficienza ed idoneità delle caldaie		annuale	cartaceo	Ispezione programmata

D3.3.12 Monitoraggio e controllo degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	U.M.	Quantità	Modalità di calcolo	Reporting	Controllo ARPAE
Consumo energetico	KW/Kg prodotto			annuale	Controllo reporting
Rifiuti trattati/limiti autorizzati	%			annuale	Controllo reporting
Rifiuti prodotti/totale gestiti	%			annuale	Controllo reporting
Rifiuti avviati a recupero/ totale gestiti	%			annuale	Controllo reporting
Rifiuti pericolosi/ totale gestiti	%			annuale	Controllo reporting
Rifiuti non pericolosi/ totale gestiti	%			annuale	Controllo reporting
Acqua prelevata per uso industriale/ kg di rifiuti trattati	m ³ /Kg			annuale	Controllo reporting
Acqua recuperata/ totale consumato	m ³ /Kg			annuale	Controllo reporting
Fattore di emissione delle polveri	Kg/t di prodotto			annuale	Controllo reporting
Fattore di emissione SOV	Kg/t di prodotto			annuale	Controllo reporting

Test efficienza SW % abbattimento idrocarburi	%			annuale	Controllo reporting
Test efficienza bioremediation % abbattimento idrocarburi	%			annuale	Controllo reporting
Efficienza Trattamento termico % abbattimento idrocarburi	%			annuale	Controllo reporting

ALLEGATO A1 - MATRICE TRATTAMENTI

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi (contrassegnati con asterisco "**") e rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184 cc. 3 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i individuati mediante il C.E.R. di cui alla Decisione 2000/532/CE così come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, ammessi alle operazioni di miscelazione di rifiuti, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs.152/06, ed alle operazioni di trattamento autorizzate ed indicate accanto ad ogni codice di rifiuto:

1	<p>TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO RIFIUTI - 110.000 TONNELLATE/ANNO. Operazioni svolte: depurazione chimico-fisica rifiuti liquidi, centrifugazione</p> <p>rifiuti fangosi e/o oleosi, stabilizzazione idraulica, inertizzazione rifiuti, trattamento termico dei rifiuti.</p>
2	<p>CERNITA E TRATTAMENTO DI BIOREMEDIATION (nota 1) - 43.680 TONNELLATE/ANNO. Operazioni svolte: cernita manuale, vagliatura e trattamento di</p> <p>rifiuti sottoposti a bioremediation</p>
3	<p>CERNITA E TRATTAMENTO DI SOIL WASHING (nota 1) - 106.000 TONNELLATE/ANNO. Operazioni svolte: cernita manuale, vagliatura e trattamento di</p> <p>rifiuti sottoposti a soil washing</p>
4	<p>CERNITA, SELEZIONE E BONIFICA/LAVAGGIO MANUALI, EVENTUALE PRESSATURA - 12.000 TONNELLATE/ANNO. Operazioni svolte:</p> <p>cernita e separazione di rifiuti, bonifica e lavaggio degli imballaggi e delle attrezzature fuori uso classificate come rifiuto, riduzione volumetrica e pressatura.</p>
5	<p>RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE Operazioni svolte: riconfezionamento, confezionamento, sconfezionamento, modifica del tipo di confezionamento, travaso senza cambio del codice CER</p>
6	<p>DEPOSITO PRELIMINARE / MESSA IN RISERVA / RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE - 8.980 TONNELLATE. Operazioni svolte: D15 – deposito preliminare finalizzato allo smaltimento;</p> <p>R13 – messa in riserva finalizzata al recupero</p>
7	<p>RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE DI RIFIUTI (MISCELAZIONE con cambio del codice CER): Operazioni svolte: (7.1)-depurazione chimico fisica; (7.2)-separazione centrifuga; (7.3) – miscelazione</p>
8	<p>RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE DI RIFIUTI (MISCELAZIONE con cambio del codice CER): Operazioni svolte: (8.1) omogeneizzazione preliminare all'operazione di recupero tramite bioremediation e soil washing; (8.2) omogeneizzazione preliminare all'operazione di smaltimento tramite bioremediation</p>

(nota 1): i quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di bioremediation e soil washing non devono superare le 106.000 tonn/anno, fermi restando i quantitativi specifici sopra indicati.

ALLEGATO A1 - MATRICE TRATTAMENTI

Versione Febbraio 2015 come successivamente integrata con la versione del 17/03/2015 e modificata come da istanza trasmessa in data 19/05/2020

Codice CER	DEFINIZIONE	1				2			3		4						5	6			7			8	
		D9	R3	R5	R12	D8	R5	R12	R5	R12	D9	R3	R4	R5	R8	R12	D14	D15	R13	D13	D13	D13	R12	D13	
																				(7.1)	(7.2)	(7.3)	(8.1)	(8.2)	
01 03 07	*	X		X	X												X	X	X						
01 03 08		X		X	X												X	X	X						
01 04 07	*	X		X	X												X	X	X						
01 04 09		X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X			X			
01 04 10		X		X	X												X	X	X						
01 04 12		X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X						
01 04 13		X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X						
01 05 04		X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X						
01 05 05	*	X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X		X	X			
01 05 06	*	X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X						
01 05 07		X		X	X	X	X	X									X	X	X						
01 05 08		X		X	X	X	X	X									X	X	X						
02 01 01		X			X												X	X	X						
02 01 08	*	X			X												X	X	X	X					
02 01 09		X			X												X	X	X	X					
02 02 01		X			X												X	X	X	X					

02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X											X	X	X	X						
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio,pulizia, sbucciatura,centrifugazione e separazione di componenti	X			X											X	X	X	X						
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X														X	X	X	X						
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X											X	X	X	X						
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	X		X	X												X	X	X						
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X												X	X	X						
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X												X	X	X						
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X												X	X	X						
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X												X	X	X						
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X															X	X							
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x															X	x							
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X											X	X	X	X						
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X												X	X	X						
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta		X	X	X												X	X	X						
03 03 07	scarti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X		X	X												X	X	X						
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X		X	X												X	X	X						
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X		X	X												X	X	X						
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X			X												X	X	X				X		

04 01 07		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X			X												X	X	X			X			
04 02 19*		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			X													X	X	X			X		
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X			X													X	X	X			X		
05 01 02	*	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X	X													X	X	X		X	X		
05 01 03	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X		X													X	X	X	X	X	X		
05 01 04	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	X	X		X													X	X	X		X	X		
05 01 05	*	perdite di olio	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X		X	X		
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X	X													X	X	X		X	X		
05 01 07	*	catrami acidi	X			X													X	X	X			X		
05 01 08	*	altri catrami	X			X													X	X	X			X		
05 01 09	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X		
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X		
05 01 11	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X			X													X	X	X		X	X		
05 01 12	*	acidi contenenti oli	X	X		X													X	X	X	X	X			
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X		X	X													X	X	X		X	X		
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X		X	X													X	X	X	X	X	X		
05 01 15	*	filtri di argilla esauriti	X		X	X				X									X	X	X			X		
05 01 16		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio																	X	X	X					

05 01 17		bitumi	X	X		X												X	X	X		X	X		
05 06 01	*	catrami acidi	X			X												X	X	X				X	
05 06 03	*	altri catrami	X			X												X	X	X				X	
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X		X	X												X	X	X	X	X	X		
05 07 01	*	rifiuti contenenti mercurio	X															X	X	X	X			X	
05 07 02		rifiuti contenenti zolfo																X	X	X					
06 01 01	*	acido solforico ed acido solforoso	X															X	X	X	X				
06 01 02	*	acido cloridrico	X															X	X	X	X				
06 01 03	*	acido fluoridrico																X	X	X					
06 01 04	*	acido fosforico e fosforoso																X	X	X					
06 01 05	*	acido nitrico e acido nitroso																X	X	X					
06 01 06	*	altri acidi	X															X	X	X	X				
06 02 01	*	idrossido di calcio	X		X	X												X	X	X	X				
06 02 03	*	idrossido di ammonio																X	X	X					
06 02 04	*	idrossido di sodio e di potassio	X		X	X												X	X	X	X				
06 02 05	*	altre basi																X	X	X					
06 03 13	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X															X	X	X	X			X	
06 03 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X															X	X	X	X			X	

06 03 15	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X			X												X	X	X	X			X			
06 03 16		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X			X													X	X	X	X			X		
06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X			X													X	X	X	X			X		
06 05 02	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			X	X												X	X	X			X	X		
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X			X	X												X	X	X			X	X		
06 07 02	*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X																X	X	X						
06 07 04	*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X																X	X	X						
06 09 03	*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X																X	X	X						
06 09 04		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X																X	X	X						
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	X															X	X	X	X						
06 13 03		nerofumo	X									X							X	X	X				X		
06 13 05	*	fuliggine	X									X							X	X	X				X		
07 01 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X																X	X	X	X					
07 01 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri																	X	X	X						
07 01 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X																X	X	X	X					
07 01 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati																	X	X	X						
07 01 08	*	altri fondi e residui di reazione	X																X	X	X	X					
07 01 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati																	X	X	X						

07 03 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri																X	X	X									
07 03 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X																X	X	X	X							
07 03 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati																	X	X	X								
07 03 08	*	altri fondi e residui di reazione	X																X	X	X	X							
07 03 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati																	X	X	X								
07 03 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti																	X	X	X								
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X													X	X	X								
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X	X													X	X	X								
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X													X	X	X								
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X	X	X													X	X	X								
07 04 13	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X																	X	X								
07 05 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X									X							X	X	X						X		
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X													X	X	X								
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	X	X	X													X	X	X								
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X													X	X	X								
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X	X													X	X	X								
07 07 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X																X	X	X	X							
07 07 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri																	X	X	X								

08 04 09	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X														X	X	X			X		
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X														X	X	X			X		
08 04 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X														X	X	X			X		
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X														X	X	X			X		
08 04 13	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X														X	X	X			X		
08 04 14		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X														X	X	X			X		
08 04 15	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X														X	X	X			X		
08 04 16		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X														X	X	X			X		
10 01 01		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X	X											X	X	X			X		
10 01 02		ceneri leggere di carbone	X		X	X											X	X	X			X		
10 01 03		ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X		X	X											X	X	X			X		
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X		X	X											X	X	X			X		
10 01 05		rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X		X	X											X	X	X			X		
10 01 07		rifiuti fangosi prodotti da reazione a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X		X	X											X	X	X			X		
10 01 09	*	acido solforico	X														X	X	X	X				
10 01 14	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, contenenti sostanze pericolose	X		X	X				X							X	X	X			X		
10 01 15		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 10 01 14	X		X	X				X							X	X	X			X		
10 01 16	*	ceneri leggere prodotte da coincerimento, contenenti sostanze pericolose	X		X	X				X							X	X	X			X		

10 01 17		ceneri leggere prodotte da coincerimento, diverse da quelli alla voce 10 01 16	X		X	X												X	X	X				X					
10 01 18	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X													X	X	X	X							
10 01 19		rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 18	X		X	X													X	X	X				X				
10 01 20	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X													X	X	X								
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*	X		X	X													X	X	X								
10 01 22	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericole	X		X	X													X	X	X								
10 01 23		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X		X	X													X	X	X								
10 01 24		sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		X	X			X	X									X	X	X								
10 01 25		rifiuti dell'immagazzamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	X		X		X	X	X	X								X	X	X								
10 01 26		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X		X	X													X	X	X								
10 01 99		rifiuti non specificati altrimenti	X																X	X					X				
10 02 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X													X	X	X				X				
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X			X													X	X	X				X				
10 02 11	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli	X		X	X													X	X	X				X				
10 02 12		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X		X	X													X	X	X				X				
10 02 13	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			X													X	X	X				X				
10 02 14		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X			X													X	X	X				X				
10 03 08	*	scorie saline della produzione secondaria	X		X	X			X	X									X	X	X								

10 03 09	*	scorie nere della produzione secondaria	X		X	X											X	X	X						
10 03 19	*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X		X	X											X	X	X						
10 03 20		polveri dei gas di combustione diversi da quelli di cui alla voce 10 03 19	X		X	X											X	X	X						
10 03 21	*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle) contenenti sostanze pericolose	X		X	X											X	X	X						
10 03 22		altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle) diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	X		X	X											X	X	X						
10 03 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			X											X	X	X					X	
10 03 24		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X		X	X											X	X	X						
10 03 25	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X											X	X	X						
10 03 26		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X		X	X											X	X	X						
10 07 01		scorie della produzione primaria e secondaria	X			X											X	X	X					X	
10 09 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X	X											X	X	X					X	
10 09 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X		X	X											X	X	X					X	
10 09 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X	X											X	X	X					X	
10 09 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X		X	X											X	X	X					X	
10 09 11	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X		X	X											X	X	X					X	
10 09 12		altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X		X	X											X	X	X					X	
10 10 03		scorie di fusione	X		X	X											X	X	X					X	
10 11 03		scarti di materiali in fibra a base di vetro	X		X	X											X	X	X					X	

10 11 09	*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		
10 11 11	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X			X						X					X	X	X			X		
10 11 12		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		
10 11 13	*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		
10 11 14		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		
10 11 15	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		
10 11 16		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X		X	X						X					X	X	X			X		
10 11 17	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X						X					X	X	X			X		
10 11 18		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X		X	X						X					X	X	X			X		
10 11 19	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		
10 11 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		
10 11 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X			X						X					X	X	X			X		
10 12 03		polveri e particolato	X			X						X					X	X	X			X		
10 12 05		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi	X		X	X											X	X	X			X		
10 12 09	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X											X	X	X			X		
10 12 10		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X		X	X											X	X	X			X		
10 12 11	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X			X						X					X	X	X			X		
10 13 01		scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X		X	X				X	X	X					X	X	X			X		

10 13 04		rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X		X	X					X	X	X					X	X	X			X		
10 13 06		polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X		X	X							X					X	X	X			X		
10 13 07		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	X							X					X	X	X			X		
10 13 11		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X		X	X					X	X	X					X	X	X			X		
10 13 12	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi , contenenti sostanze pericolose	X		X	X					X	X	X					X	X	X			X		
10 13 13		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi , diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X		X	X					X	X	X					X	X	X			X		
10 13 14		rifiuti e fanghi di cemento	X		X	X					X	X	X					X	X	X			X		
11 01 05	*	acidi di decappaggio	X		X	X												X	X						
11 01 06	*	acidi non specificati altrimenti	X		X	X												X	X						
11 01 07	*	basi di decappaggio	X		X	X												X	X						
11 01 08	*	fanghi di fosfatazione	X		X	X						X						X	X	X			X		
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X		X	X						X						X	X	X			X		
11 01 10		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X		X	X						X						X	X	X			X		
11 01 11	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X		X	X												X	X	X	X	X			
11 01 12		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	X		X	X												X	X	X	X	X			
11 01 13	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X		X												X	X	X	X	X			
11 01 14		rifiuti di sgrassaggio, di versi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X		X												X	X	X	X	X			
11 01 16	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X			X						X						X	X	X					

11 05 03	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X			X										X	X	X			X				
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi	X			X										X	X	X	X						
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi	X			X										X	X	X	X						
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X			X										X	X	X	X						
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi	X			X										X	X	X	X						
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici				X										X	X	X	X						
12 01 07	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X		X											X	X	X			X			
12 01 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X		X											X	X	X			X			
12 01 10	*	oli sintetici per macchinari	X	X		X											X	X	X			X			
12 01 12	*	cere e grassi esauriti	X														X	X	X			X			
12 01 13		rifiuti di saldatura															X	X	X						
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		X											X	X	X			X	X		
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X			X											X	X	X			X	X		
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X			X	X	X	X								X	X	X	X			X	X	X
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X			X	X	X	X								X	X	X	X			X		
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X	X											X	X	X			X	X		
12 01 19	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X		X											X	X	X						
12 01 20	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X														X	X	X			X			

13 03 07	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X	X		X												X	X	X		X					
13 03 08	*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	X	X		X													X	X	X		X				
13 03 09	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	X	X		X													X	X	X		X				
13 03 10	*	altri oli isolanti e termoconduttori	X	X		X													X	X	X		X				
13 04 01	*	oli di sentina della navigazione interna	X	X		X													X	X	X		X				
13 04 02	*	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X		X													X	X	X		X				
13 04 03	*	altri oli di sentina della navigazione	X	X		X													X	X	X		X				
13 05 01	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X			X	X												X	X	X						
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X		X	X												X	X	X		X	X			
13 05 03	*	fanghi da collettori	X	X		X	X												X	X	X		X	X			
13 05 06	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X		X													X	X	X		X				
13 05 07	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X		X													X	X	X	X	X				
13 05 08	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X			X													X	X	X						
13 07 01	*	olio combustibile e carburante diesel	X	X		X													X	X	X		X				
13 07 02	*	petrolio	X	X		X													X	X	X		X				
13 07 03	*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X		X													X	X	X		X				
13 08 01	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X		X													X	X	X		X	X			
13 08 02	*	altre emulsioni	X	X		X													X	X	X		X	X			

14 06 02	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati																X	X	X						
14 06 03	*	altri solventi e miscele di solventi	X								X								X	X	X	X				
14 06 04	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X																X	X	X					
14 06 05	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X																X	X	X					
15 01 01		imballaggi in carta e cartone									X	X							X	X	X					
15 01 02		imballaggi in plastica									X	X							X	X	X	X				
15 01 03		imballaggi in legno									X	X							X	X	X	X				
15 01 04		imballaggi metallici									X		X						X	X	X	X				
15 01 05		imballaggi in materiali compositi									X	X	X	X					X	X	X	X				
15 01 06		imballaggi in materiali misti									X	X	X	X					X	X	X	X				
15 01 07		imballaggi in vetro									X			X					X	X	X	X				
15 01 10	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze									X	X	X	X					X	X	X	X				
15 01 11	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti									X								X	X	X					
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X			X		X	X	X	X								X	X	X	X			X	
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X			X		X	X	X	X								X	X	X	X				
16 01 03		pneumatici fuori uso																	X	X	X					
16 01 07	*	filtri dell'olio									X								X	X	X					
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X								X								X	X	X			X		

16 01 13	*	liquidi per freni	X														X	X	X							
16 01 14	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X	X					
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X															X	X	X	X					
16 01 16		serbatoi per gas liquido								X		X						X	X	X						
16 01 17		metalli ferrosi								X		X						X	X	X						
16 01 18		metalli non ferrosi								X		X						X	X	X						
16 01 19		plastica								X	X							X	X	X	X					
16 01 20		vetro								X			X					X	X	X	X					
16 01 21	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14								X								X	X	X	X					
16 01 22		componenti non specificati altrimenti								X		X	X					X	X	X						
16 02 09	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB								X		X						X	X	X						
16 02 10	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09								X		X						X	X	X						
16 02 13	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12								X		X						X	X	X	X					
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13								X		X						X	X	X	X					
16 02 15	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso								X			X					X	X	X						
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15								X			X					X	X	X						
16 03 03	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X		X	X				X			X					X	X	X				X		
16 03 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X		X	X				X			X					X	X	X						

16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X										X	X	X	X			X		
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X	X											X	X	X	X				
16 05 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X															X	X	X					
16 05 07	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X															X	X	X					
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X															X	X	X					
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X														X	X	X	X					
16 06 01	*	batterie al piombo																X	X	X					
16 06 02	*	batterie al nichel-cadmio																X	X	X					
16 06 03	*	batterie contenenti mercurio																X	X	X					
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)																X	X	X					
16 06 05		altre batterie ed accumulatori																X	X	X					
16 06 06	*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata																X	X	X					
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X		
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X		
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X		X												X	X	X	X				X	
16 08 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X		X												X	X	X	X				X	
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		X												X	X	X	X				X	
16 08 04		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	X		X												X	X	X	X				X	

17 01 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X	X			X		
17 01 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X					
17 02 01		legno									X	X					X	X	X	X					
17 02 02		vetro									X			X			X	X	X	X					
17 02 03		plastica									X	X					X	X	X	X					
17 02 04	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati									X						X	X	X	X					
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X															X	X	X			X		
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X														X	X	X					
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X															X	X	X					
17 04 01		rame, bronzo, ottone									X		X				X	X	X	X					
17 04 02		alluminio									X		X				X	X	X	X					
17 04 03		piombo									X		X				X	X	X	X					
17 04 04		zinco									X		X				X	X	X	X					
17 04 05		ferro e acciaio									X		X				X	X	X	X					
17 04 06		stagno									X		X				X	X	X	X					
17 04 07		metalli misti									X		X				X	X	X	X					
17 04 09	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose									X		X				X	X	X	X					
17 04 10	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose									X							X	X	X					

17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10										X		X				X	X	X							
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X			X	X	X	
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X		X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X			X	X	X	
17 05 05	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X	X								X	X	X			X			
17 05 06		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	X		X	X	X	X	X	X	X								X	X	X						
17 05 07	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X							X	X	X							X	X	X			X			
17 05 08		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X							X	X	X							X	X	X						
17 06 01	*	materiali isolanti contenenti amianto																	X	X	X						
17 06 03	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X																X	X	X			X			
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X															X	X	X	X			X			
17 06 05	*	materiali da costruzione contenenti amianto																	X	X	X						
17 08 01	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose																	X	X	X						
17 08 02		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01																	X	X	X						
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X			X	X	X
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X			X	X	
18 01 06	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X																	X	X						
18 01 07		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X																	X	X						
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			X	X						X		X					X	X	X			X			

19 01 05	*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X															X	X	X				X		
19 01 06	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi	X																X	X	X					
19 01 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	X													X	X	X					
19 01 10	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X																X	X	X					
19 01 11	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X		X	X			X	X									X	X	X			X		
19 01 12		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		X	X			X	X									X	X	X					
19 01 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X		X	X			X	X									X	X	X					
19 01 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X		X	X			X	X									X	X	X					
19 01 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X		X	X			X	X									X	X	X					
19 01 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X		X	X			X	X									X	X	X					
19 01 17	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X			X	X									X	X	X					
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		X	X			X	X									X	X	X					
19 01 19		sabbie di reattori a letto fluidizzato	X		X	X													X	X	X					
19 02 03		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X		
19 02 04	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X		
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X													X	X	X		X	X		
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X	X													X	X	X		X	X		
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X		X													X	X	X		X	X		

19 02 08	*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X											X	X	X		X	X							
19 02 09	*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X			X												X	X	X									
19 02 10		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X		X												X	X	X									
19 02 11	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X												X	X	X									
19 03 04	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X		X	X			X	X								X	X	X					X				
19 03 05		rifiuti stabilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X			X			X	X								X	X	X									
19 03 06	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X			X												X	X	X									
19 03 07		rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X															X	X	X									
19 07 02	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X															X	X	X									
19 07 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X															X	X	X									
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X		X	X		X	X									X	X	X									
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		X	X	X	X	X									X	X	X									
19 08 06	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	X			X					X							X	X	X									
19 08 07	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X															X	X	X	X				X		X		
19 08 10	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X		X												X	X	X				X	X				
19 08 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X				X	X				
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X				X	X				
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X				X	X				

19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X		X	X		
19 09 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X			X		X	X	X	X						X	X	X					
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X		X	X		X	X	X	X						X	X	X					
19 09 03		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X		X	X		X	X	X	X						X	X	X					
19 09 04		carbone attivo esaurito	X			X											X	X	X					
19 09 05		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X			X											X	X	X				X	
19 09 06		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X														X	X	X					
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio									X		X				X	X	X					
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi									X		X				X	X	X					
19 10 03	*	fluff-frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose	X			X					X					X	X	X	X				X	X
19 10 04		fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X			X					X					X	X	X	X				X	X
19 10 05	*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X														X	X	X				X	
19 11 01	*	filtri di argilla esauriti	X		X	X					X						X	X	X					
19 11 02	*	catrami acidi	X														X	X	X					
19 11 03	*	rifiuti liquidi acquosi	X	X		X											X	X	X	X				
19 11 04	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X		X											X	X	X			X	X	
19 11 05	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X											X	X	X			X	X	
19 11 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X	X	X											X	X	X			X	X	

19 11 07		rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	X														X	X	X						
19 12 01		carta e cartone								X	X						X	X	X						
19 12 02		metalli ferrosi								X		X					X	X	X						
19 12 03		metalli non ferrosi								X		X					X	X	X						
19 12 04		plastica e gomma								X	X				X		X	X	X						
19 12 05		vetro	X		X	X			X	X	X			X			X	X	X						
19 12 06	*	legno contenente sostanze pericolose								X							X	X	X						
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06								X	X						X	X	X						
19 12 09		minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		X	X			X	X	X			X			X	X	X						
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X	X							X	X	X						
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X			X	X							X	X	X						
19 13 01	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X			X	X	X
19 13 02		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X			X	X	X
19 13 03	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X			X	X		
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X			X	X		
19 13 05	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X			X	X		
19 13 06		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X			X	X		
19 13 07	*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X		X											X	X	X	X	X				

19 13 08		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X		X											X	X	X	X	X						
20 01 01		carta e cartone									X	X					X	X	X								
20 01 02		vetro									X			X			X	X	X								
20 01 13	*	solventi															X	X	X								
20 01 14	*	acidi	X														X	X	X								
20 01 15	*	sostanze alcaline	X														X	X	X								
20 01 21	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio															X	X	X								
20 01 25		oli e grassi commestibili	X	X		X											X	X	X								
20 01 26	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X		X											X	X	X								
20 01 27	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose															X	X	X								
20 01 28		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 28															X	X	X								
20 01 29	*	detergenti contenenti sostanze pericolose															X	X	X								
20 01 30		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29															X	X	X								
20 01 33	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie															X	X	X								
20 01 34		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33															X	X	X								
20 01 35	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi									X		X	X			X	X	X								
20 01 36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35									X		X	X			X	X	X								
20 01 37		legno, contenente sostanze pericolose									X						X	X	X								

20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37										X	X	X	X			X	X	X					
20 01 39	plastica										X	X				X	X	X	X					
20 01 40	metallo										X		X				X	X	X					
20 02 02	terra e roccia	X		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X					
20 03 03	Residui della pulizia stradale	X				X	X	X	X	X	X					X	X	X	X			X		
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	X															X	X						
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	X															X	X						
20 03 07	rifiuti ingombranti										X		X	X			X	X	X					

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.